SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 febbraio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.

La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1985, n. **891.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 23, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari per i tre corsi di laurea della facoltà di ingegneria, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

bioautomatica;

corrosione e protezione dei materiali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 117

86G0111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1985, n. **892.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, nell'elenco delle materie opzionali sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

metodologia delle scienze politiche;

teoria dell'organizzazione;

scienza dell'opinione pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 107

86G0110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1985, n. **893**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisiopatologia digestiva;
medicina d'urgenza;
tecniche chirurgiche complementari in terapia oncologica;
neurologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 116

86G0112

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23.

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programmazione, organizzazione del lavoro, standards *di produttività e di efficienza, aggiornamento del personale*

1. Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e nel rispetto dei princìpi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, presso le singole Università ed i singoli istituti di istruzione universitaria si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttività ed efficienza, anche mediante la qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuite per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all'articolo 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore.

Art. 2.

Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro

In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, può istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennità stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 3.

Servizi sociali

1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attività in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, può essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle *standards*, sempreché nei bilanci delle singole Università e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.

2. A carico del personale è posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.

3. La gestione del servizio può essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ovvero svolta direttamente dall'amministrazione universitaria.

4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.

5. È fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.

6. Le Università e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attività a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 4.

Decentramento amministrativo-contabile

1. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le Università e gli istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura, al personale docente e non docente universitario, di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, nonché ai ricercatori universitari.

2. Per ogni esercizio finanziario il Ministero della pubblica istruzione provvede al trasferimento nei bilanci universitari delle somme a tal fine occorrenti, mediante ordinativi diretti.

3. Entro il 15 novembre di ciascun anno, i rettori delle Università ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria trasmettono al Ministero della pubblica istruzione apposito prospetto, da redigersi in conformità ad uno schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel quale, fra l'altro, viene evidenziata, in relazione alle assegnazioni organiche, la consistenza del personale in servizio indicato nel primo comma, distinta per qualifiche e comprensiva di tutti gli elementi retributivi a qualunque titolo corrisposti, e di ogni altra indennità o compenso, comunque denominati. Il prospetto deve essere corredato da apposito verbale del collegio dei revisori dei conti con le osservazioni relative.

4. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato a favore delle Università e degli istituti di istruzione universitaria se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al precedente comma.

5. Per i provvedimenti emessi dai rettori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria da sottoporsi agli organi di controllo è autorizzata, limitatamente agli effetti economici, l'adozione di provvedimenti in via provvisoria con efficacia immediata subordinatamente alla previsione dell'eventuale conguaglio e della esclusione di ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla eventuale irrepetibilità di differenze tra corrisposto e dovuto.

6. Al fine di consentire la puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro è autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a provvedere, con proprio decreto, alla elevazione del limite del quattro per cento delle disponibilità che le Università e gli istituti di istruzione universitaria possono detenere ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, presso le aziende di credito incaricate di espletare il servizio di cassa.

7. La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello *E* del quadro *A* della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata di una unità, per le maggiori esigenze della Direzione generale dell'istruzione universitaria connesse agli adempimenti di cui ai precedenti commi.

8. Alla corresponsione degli emolumenti di cui al presente articolo le Università e gli istituti di istruzione universitaria possono provvedere con sistemi di pagamento meccanografici o elettronici.

Art. 5.

Attribuzione di funzioni ai dirigenti

1. I primi dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria esercitano le funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile.

2. Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi amministrativi, il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini, in conformità ai princìpi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni, le funzioni e le connesse responsabilità dei

dirigenti superiori con funzioni di direttore amministrativo, e dei primi dirigenti con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile, nel rispetto delle competenze proprie degli organi di governo ed accademici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 6.

Nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile

1. La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile si consegue con i criteri e le modalità indicate nella legge 10 luglio 1984, n. 301.

2. A partire dal 1° gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della legge organica sulla dirigenza statale, al concorso speciale per esami e al corso-concorso di formazione dirigenziale, previsti, rispettivamente, dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono ammessi altresì gli impiegati inquadrati nelle qualifiche settima e superiori alla settima dell'area funzionale amministrativo-contabile che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano maturato almeno nove anni di effettivo servizio in dette qualifiche, ritenendosi a tal fine cumulabili i servizi effettivamente prestati in ciascuna delle predette qualifiche.

Art. 7.

Attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministativo

1. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli integrato da un colloquio, a singole sedi di servizio. Al concorso sono ammessi a partecipare i primi dirigenti dell'area amministrativo-contabile dell'amministrazione universitaria che abbiano compiuto entro il 31 dicembre precedente almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Il concorso è indetto per ciascuna sede universitaria, almeno sei mesi prima della data in cui si verificherà la vacanza.

3. Il bando deve contenere l'indicazione della sede del posto di funzione, il termine di presentazione delle domande, le modalità di partecipazione.

4. Della pubblicazione del bando di concorso deve essere data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti di istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale dei candidati, nonché alla valutazione del possesso, da parte dei medesimi, della necessaria attitudine a svolgere le funzioni di direttore amministrativo.

6. Al colloquio sono attribuiti 60 punti. Il colloquio non si intende superato se al candidato è attribuito un punteggio inferiore a 36.

7. Ai titoli sono riservati punti 40 ripartiti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: punti 12;

b) incarichi e servizi speciali attinenti al servizio reso nella qualifica di primo dirigente: punti 12;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni: punti 4.

8. Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

9. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli dell'amministrazione universitaria; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

10. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.

Art. 8.

Istituzione dell'ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria

1. È istituito, presso la Direzione generale dell'istruzione universitaria, l'ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio delle attività di vigilanza attribuite al Ministero della pubblica istruzione dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore.

2. A tal fine è istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro *H* della tabella *A*, allegata alla presente legge, di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 9.

Attribuzione della qualifica di dirigente superiore dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria

1. La qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria si consegue mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i primi dirigenti di cui ai quadri *A*, *D* e *G* della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla tabella *A* allegata alla presente legge, che, al 31 dicembre precedente, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Il concorso è indetto annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto del colloquio e le modalità di partecipazione.

4. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

5. La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente alle attività istituzionali delle Università e del Ministero della pubblica istruzione nel settore universitario ed alla relativa legislazione, nonché ai compiti ispettivi attinenti a tale settore.

6. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale, nonché alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni ispettive.

7. Il programma della prova scritta e delle materie che formano oggetto del colloquio è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

8. Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione ed il relativo punteggio massimo attribuibile sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 18;

b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal fascicolo personale, con particolare considerazione per quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo: punti 7;

c) incarichi e servizi speciali: punti 12;

d) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 10;

e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni: punti 3.

9. Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

10. Alle prove di esame sono assegnati 60 punti, di cui 40 riservati alla prova scritta e 20 al colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 24.

11. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli universitari; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore all'ottava.

12. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.

Art. 10.

Riordinamento dei posti di funzione dirigenziale

Il quadro *G* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai quadri *G* ed *H* della tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 11.

Attribuzioni dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione

1. Sono di competenza dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, i concorsi e i conseguenti inquadramenti del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria con qualifica dirigenziale.

2. Dopo la prima applicazione della presente legge i posti vacanti di primo dirigente sono coperti mediante il trasferimento, a domanda, da altre sedi universitarie di funzionari di pari qualifica e funzione.

3. L'assegnazione della sede, nei casi di più domande, è effettuata in base ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di trasferimento di pubblici dipendenti.

4. Le sedi universitarie non coperte con i trasferimenti sono messe a concorso secondo quanto disposto per le rispettive qualifiche nei precedenti articoli.

5. Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo si provvede, di norma, previo trasferimento, a domanda, di funzionari di pari qualifica e funzioni da altre sedi universitarie, che abbiano maturato tre anni di servizio nella sede di provenienza, ovvero mediante concorso.

6. Il Ministro della pubblica istruzione può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, adottare esclusivamente la procedura concorsuale, per motivate e straordinarie esigenze.

Art. 12.

Istituzione del ruolo speciale del personale tecnico scientifico e delle biblioteche

1. È istituito il ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

2. I relativi posti organici, indicati nella tabella *B* allegata alla presente legge, sono assegnati a ciascuna istituzione universitaria con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa individuazione dei singoli posti di funzione.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, il ruolo speciale è articolato nelle seguenti qualifiche funzionali e nei seguenti profili professionali:

a) prima qualifica funzionale: professionalità ed esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole interesse o ad elevato contenuto tecnico, comportanti decisioni rilevanti per la propria o altre unità organiche, in applicazione di teniche specialistiche complesse nell'ambito di direttive e programmi di massima degli organi universitari;

b) seconda qualifica funzionale: alta professionalità e lunga esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di fondamentale interesse e di alta specializzazione, comportanti decisioni con rilevanza anche esterna in applicazione di tecniche specialistiche e gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dagli organi universitari.

4. Ciascuna delle suddette qualifiche comprende i seguenti profili professionali:

PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE.

a) *Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:* coordinatore tecnico.

Il coordinatore tecnico:

svolge, nell'ambito di strutture scientifiche di notevole complessità, dichiarata con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attività di ricerca integrando i compiti propri del funzionario tecnico con la individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari per il conseguimento degli obiettivi di ricerca prefissati e la elaborazione originale di linee operative di ricerca;

puo coordinare l'attività di altri funzionari tecnici o di personale appartenente a qualifiche inferiori e può avere il compito della qualificazione e dell'aggiornamento periodico di tale personale o di personale che svolge la propria attività presso strutture affini;

può essere inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico e di assistenza sanitaria, dichiarato con le stesse modalità previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con l'assunzione della diretta responsabilità delle apparecchiature in dotazione alla struttura di appartenenza e dell'incarico del controllo e della efficienza delle apparecchiature stesse;

sovraintende alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e coordina l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle valutazioni finali dei risultati;

può avere la responsabilità, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, di servizi, autorizzati dalle autorità regionali e dalla prefettura, preposti ad attività didattiche o di ricerca che richiedono l'impiego di apparecchiature generatrici di raggi X, la detenzione e l'uso di tali apparecchiature e di sostanze radioattive, nonché la osservanza delle norme di radioprotezione;

in musei, orti botanici o in altre strutture del patrimonio storico e scientifico universitario è preposto allo studio, anche ai fini dell'incremento, alla classificazione, alle operazioni di collocazione e di restauro dei reperti, degli oggetti, delle collezioni.

b) *Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:* coordinatore di elaborazione dati.

Il coordinatore di elaborazione dati, sulla base di direttive, svolge attività altamente specializzate di ricerca, progettazione e pianificazione volte alla introduzione di nuove tecniche e metodologie, al mantenimento della produzione, all'ampliamento dell'uso delle strutture *hardware* e *software*, alla loro evoluzione. Ove necessario coordina il lavoro di altro personale.

In particolare le sue funzioni possono essere:

1) studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati;

2) acquisizione di conoscenze relative a nuove tecniche e sistemi ed intervento nella scelta di nuovi mezzi di calcolo;

3) effettuazione di studi di fattibilità e previsione per installazioni e modifiche d'impianti;

4) produzione, gestione ed aggiornamento di *software* di base;

5) consulenza, per quanto riguarda i sistemi di base e gli aspetti di disegno di sistemi, al personale dei livelli inferiori;

6) definizione dei metodi e degli strumenti da utilizzare per elaborazione dati.

c) *Area funzionale delle biblioteche* coordinatore di biblioteca.

Il coordinatore di biblioteca, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:

e responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facoltà, interistituto, interfacoltà e interdipartimentali; ovvero e responsabile in centri interistituto, interfacoltà e interdipartimentali dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate;

uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti;

coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblioteca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari al conseguimento degli obiettivi.

d) *Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari.*

Ai funzionari di tale area competono:

le funzioni di direzione di settori di uffici tecnici di notevoli dimensioni;

l'esercizio delle funzioni vicarie dell'ingegnere capo;

la collaborazione con l'ingegnere capo nell'adempimento dei compiti istituzionali degli uffici tecnici;

l'esercizio della sorveglianza sui lavori loro affidati;

la progettazione, la direzione dei lavori delle opere di edilizia universitaria.

SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE.

a) *Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:* coordinatore generale tecnico.

Il coordinatore generale tecnico è funzionario tecnico con la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine o di strutture di rilevante complessità, dichiarata con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di centri di servizi interdipartimentali di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

svolge attività di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento delle tecniche, delle procedure e degli impianti;

promuove iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei diversi campi disciplinari;

in musei o orti botanici di rilevanti dimensioni propone agli organi competenti l'incremento delle collezioni, cura gli aspetti di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni illustrative e propagandistiche dei materiali conservati;

nelle aziende agrarie, sulla base di direttive impartite dagli organi responsabili ed in conformità agli indirizzi scientifici degli organi dipartimentali o di istituto o di facoltà, sovraintende al funzionamento dell'azienda stessa e, nell'ambito di tale attività, è responsabile delle tecniche colturali, della qualificazione e dell'aggiornamento del personale collegato agli sviluppi scientifici dell'attività e svolge attività di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento di tecniche, procedure ed impianti.

b) *Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:* coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati.

Il coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati dirige il lavoro di una struttura complessa del servizio di elaborazione dati, avvalendosi dell'attività di più coordinatori dedicati al funzionamento di settori fondamentali della struttura. Può svolgere le attività proprie del coordinatore di elaborazione dati.

c) *Area funzionale delle biblioteche:* coordinatore generale.

Il coordinatore generale, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:

è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari dell'ateneo, o responsabile di centri di studio a livello di ateneo, ovvero del coordinamento interuniversitario nazionale o internazionale in particolari settori della biblioteconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attività di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture esistenti per l'elaborazione delle informazioni bibliografiche e di prodotti della documentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai tesauri, materiale non librario, problemi dell'utenza;

promuove, nei settori di propria competenza, l'aggiornamento del personale e l'educazione dell'utenza;

esercita attività propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del personale;

coordina e promuove le attività di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni e dei materiali librari;

fornisce consulenze nei settori di propria competenza.

d) *Area funzionale dei servizi generali, tecnici ed ausiliari:* coordinatore generale dell'ufficio tecnico.

Il coordinatore generale dell'ufficio tecnico è un ingegnere che svolge funzioni di direzione tecnica ed organizzativa dell'ufficio tecnico ed attua il coordinamen to delle strutture di servizi dislocati nell'ateneo e a tale ufficio afferenti;

svolge altresì compiti tecnici in materia di elaborazione, di esecuzione e di controllo di piani o opere di edilizia universitaria su incarico degli organi di governo delle Università.

5. Le attività relative ai profili professionali della prima e della seconda qualifica funzionale di cui al presente articolo si svolgono in ogni caso nel rispetto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dal personale docente ed in conformità alle direttive impartite dagli organi o uffici che utilizzano le strutture nelle quali opera il personale appartenente alle predette qualifiche.

6. I profili professionali della prima e della seconda qualifica funzionale previsti nel presente articolo possono essere adeguati alle esigenze di funzionalità delle strutture universitarie, anche in relazione alla sperimentazione avviata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 13.

Determinazione del trattamento economico del personale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche

Al personale della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, di cui al precedente articolo, si applicano, per la determinazione del trattamento economico, le norme e le procedure di comparto previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 14.

Accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche

1. Alle singole qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, istituito con la presente legge, si accede per concorso nazionale per titoli ed esami.

2. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica funzionale è ammesso il personale dell'ottava e della settima qualifica appartenente alle aree funzionali indicate nell'articolo 12, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai concorsi per l'accesso alla seconda qualifica funzionale è ammesso il personale della prima qualifica funzionale del ruolo speciale e dell'ottava qualifica, appartenente alle medesime aree funzionali, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche. Tale anzianità e aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di studio; in tal caso gli ulteriori requisiti di ammissione ai concorsi saranno stabiliti con le modalità di cui al successivo comma.

3. Con apposite norme integrative del regolamento previsto dall'articolo 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno stabiliti i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi previsti nei precedenti commi, la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno altresì determinate le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonché le altre modalità per lo svolgimento dei concorsi stessi.

Art. 15.

Nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile

1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per un contingente di 400 unità, è istituita la nona qualifica funzionale del personale di cui all'articolo 78 della predetta legge. Ad essa sono iscritti i profili professionali di vice-dirigenza in materia propria ed in materia delegabile da parte dei dirigenti.

2. A tale personale vengono attribuiti il trattamento e la progressione economica stabiliti, per la prima qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo 13.

3. Con il regolamento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 saranno definite le attribuzioni, le funzioni e le responsabilità connesse alla vice-dirigenza.

4. Contestualmente, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, procederà alla individuazione delle strutture amministrativo-contabili alle quali saranno preposti i funzionari della nona qualifica funzionale con profilo professionale di vice-dirigenti.

5. Alla nona qualifica funzionale si accede mediante concorso interno per prove scritte e orali, e per valutazione di titoli di servizio. Il concorso è riservato al personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di servizio effettivo nella qualifica. Per i titoli di studio, i requisiti di ammissione, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonché per tutte le modalità necessarie all'espletamento del concorso, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14.

6. Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica di cui al presente articolo, anche in soprannumero, ai fini delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative funzioni, i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche attualmente previste per detto personale. Le predette qualifiche ad esaurimento sono soppresse.

7. I posti residui dopo l'inquadramento di cui al precedente comma sono coperti mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale della settima e della ottava qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianità nella qualifica di appartenenza.

8. Nel merito comparativo deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo per l'effettivo espletamento di funzioni corrispondenti a quelle previste nei profili professionali della nona qualifica funzionale.

9. I contingenti sono determinati, per ogni singola Università e per ciascun istituto di istruzione universitaria, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 16.

Determinazione delle piante organiche di ateneo

1. La dotazione organica del personale non docente dell'Università e degli istituti di istruzione universitaria è determinata dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

2. Le piante organiche di ciascun ateneo sono definite sulla base di criteri oggettivi individuati, per ciascuna qualifica ed area funzionale, entro i limiti della dotazione organica complessiva di cui al precedente comma.

3. Tali criteri sono determinati nell'ambito dei piani di sviluppo delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Il Ministro della pubblica istruzione determina ed adegua, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, le piante organiche di ciascuna Università e di ciascun istituto di istruzione universitaria distinte per qualifica, area funzionale e profilo professionale.

Art. 17.

Revisione dei contingenti dei profili professionali

Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.

Art. 18.

Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di ateneo

1. Ogni quadriennio, tenuto conto dei criteri stabiliti dal piano di sviluppo dell'Università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, si fa luogo alla rideterminazione delle piante organiche delle singole Università e dei singoli istituti di istruzione universitaria.

2. La rideterminazione ha luogo sulla base del calcolo della percentuale media di incrementto o di decremento verificatosi nel quadriennio, per ciascuna istituzione universitaria, dei valori numerici assunti per la definizione, ai sensi dell'articolo 16, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche ed aree funzionali.

Art. 19.

Modalità per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali

1. Nell'ambito della dotazione organica di ateneo, il consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, all'inizio di ogni anno accademico, sulla base delle proposte formulate dagli organi accademici, provvede, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ad assegnare i posti delle qualifiche non dirigenziali ai dipartimenti, agli istituti, alle scuole e agli altri servizi delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

2. In relazione alle particolari esigenze proprie delle Università di recente istituzione ed a quelle connesse all'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica, il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, con proprio decreto, una percentuale dei posti non superiore al 10% dei posti annualmente disponibili anche ai singoli insegnamenti o a gruppi di insegnamenti.

Art. 20.

Conferimento della nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile.

I posti di primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile recati in aumento e quelli comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti con gli stessi criteri e modalità dettati per la prima attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, dall'articolo 1 della stessa legge.

Art. 21.

Conferimento dei posti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo e di ispettore

1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di dirigente superiore per i servizi ispettivi sono conferiti, a domanda, ai dirigenti di cui al quadro *G* della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalità indicati nello stesso decreto.

2. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo si provvede mediante l'assegnazione delle corrispondenti funzioni

ed il trasferimento d'ufficio dei funzionari con qualifica di dirigente superiore in soprannumero, che attualmente svolgono compiti di studio. I posti residui vengono attribuiti ai primi dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria con i criteri e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 22.

Conferimento dei posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche.

1. Nella prima applicazione della presente legge, indipendentemente dalle conclusioni della procedura relativa alla determinazione delle piante organiche di ateneo, i posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale istituito dall'articolo 12 sono distribuiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tra le Università e gli istituti di istruzione universitaria su motivata richiesta degli stessi.

2. Le Università e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire, entro il termine a tal fine assegnato, l'indicazione dei profili relativi ai posti per i quali richiedono il concorso.

3. Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna qualifica funzionale e ciascun profilo professionale, e per ciascuna sede universitaria.

4. Il bando di concorso indicherà inoltre la sede universitaria di funzione, le categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle medesime o il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti.

5. Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi gli appartenenti alla settima o all'ottava qualifica funzionale delle aree funzionali di cui all'articolo 12, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianità nella qualifica di appartenenza e svolgano funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali, rispettivamente, della prima e della seconda qualifica funzionale di cui all'articolo 12 e siano in possesso di laurea specifica.

7. I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonché la relativa qualifica funzionale ed il relativo profilo professionale.

8. I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati nella prima qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche — area funzionale delle biblioteche — nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento è soppresso.

Art. 23.

Snellimento delle procedure concorsuali

1. I rettori delle Università ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria, per i concorsi banditi con proprio decreto, possono, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, provvedere alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

2. Ai fini di cui al precedente comma, i vincitori dei concorsi debbono presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici impieghi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il conferimento dei posti di ruolo organico del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria relativi alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree funzionali amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici ed ausiliari e, con riferimento a quest'ultima, limitatamente al gruppo degli uffici tecnici, sono banditi, per le singole sedi universitarie, su base nazionale con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Entro un biennio dalla data di approvazione delle graduatorie relative ai concorsi di cui ai precedenti commi, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, saranno nominati gli idonei dei concorsi già espletati, con riferimento alle rispettive aree funzionali, qualifiche e profili professionali.

Art. 24.

Disposizioni varie

1. Le ostetriche appartenenti ai ruoli dell'amministrazione universitaria, in servizio presso i policlinici e le cliniche universitarie alla data del 1° gennaio 1977, conseguono la qualifica di ostetrica capo a seguito del riconoscimento dei servizi e ricostruzione di carriera effettuati ai sensi e per gli effetti delle norme di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed all'articolo 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, a prescindere dal concorso per esami previsto dall'articolo 79, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. I dirigenti con funzioni di direttore amministrativo possono usufruire in caso di provenienza da altre sedi ed Università dell'alloggio di servizio dietro corrispettivo secondo la legislazione vigente. L'assegnazione dell'alloggio di servizio è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria, su proposta del rettore o del direttore, per comprovate necessità.

3. I quattro membri della commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, designati dalle organizzazioni sindacali, vengono rinnovati in concomitanza con i rinnovi dei consigli di amministrazione di ciascuna Università ed istituto di istruzione universitaria.

4. Il disposto di cui all'articolo 75 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applica, con la stessa decorrenza, anche nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative ad altri ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Art. 25.

Assunzioni obbligatorie

1. Le riserve di posti per le categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano nei limiti del 40% della dotazione organica della seconda qualifica funzionale e del 15% delle dotazioni organiche della terza e della quarta qualifica funzionale, determinate dalla tabella *B* allegata alla presente legge. Le stesse disposizioni si applicano per le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

2. Le assunzioni vengono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione e con le modalità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e all'articolo 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

Art. 26.

Personale non docente della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena

1. Con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 16, è determinata la pianta organica della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, istituita con legge 11 maggio 1976, n. 359.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze relative a tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché ai bandi di concorso e alle nomine per la copertura dei posti di organico di personale non docente disponibili presso la scuola, esercitate in base alle vigenti disposizioni dal rettore dell'Università di Siena, sono devolute al presidente del consiglio della scuola stessa.

3. Rientrano, altresì, nella competenza del presidente del consiglio della scuola gli adempimenti previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della stessa legge n. 808 del 1977.

4. Dopo la determinazione della relativa pianta organica, è costituita presso la scuola una apposita commissione per il personale cui sono demandate le competenze in precedenza esercitate, nella stessa materia, dal consiglio di amministrazione e dalla commissione per il personale dell'Università di Siena.

5. Tale commissione, nominata dal presidente del consiglio della scuola, è così composta:

a) dal presidente, che la presiede;

b) dal funzionario con qualifica dirigenziale in servizio presso la scuola, o dal funzionario con la qualifica più elevata;

c) da un rappresentante del personale docente;

d) da un rappresentante del personale non docente.

6. I membri di cui alle lettere *c)* e *d)* sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.

7. Si applicano alla scuola le disposizioni contenute nella presente legge.

8. Fino alla totale copertura dei posti di personale non docente previsti dalla pianta organica di cui al primo comma, alle esigenze di funzionamento della scuola si provvederà con personale non docente dell'Università di Siena, secondo le modalità previste dall'articolo 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359, nonché dal primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744.

Art. 27.

Inquadramento di personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia e del CEPAS

1. Il personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, assunto in data precedente al 1° gennaio 1985, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla stessa data, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali mediante l'utilizzazione dei posti recati in aumento dalla presente legge. Con le stesse modalità si fa luogo all'inquadramento del personale con qualifica dirigenziale.

2. Il servizio prestato dal personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, in posizione di ruolo e non di ruolo, anteriormente alla data degli inquadramenti previsti dal precedente comma, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle leggi vigenti.

3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica e nella classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

4. Con le stesse modalità e con i medesimi criteri è inquadrato il personale in servizio da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro educazione professionale assistenti sociali (CEPAS) per i fini istituzionali della scuola diretta a fini speciali convenzionata con l'Università di Roma «La Sapienza» e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari.

5. È abrogato il terzo comma dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181.

Art. 28.

Ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita

1. Nei confronti del personale docente e non docente già dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Università statali si applica, per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita, la disciplina di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. La medesima disciplina si applica in caso di passaggio dai ruoli del personale docente e non docente delle Università statali ai ruoli del personale di enti universitari non statali.

2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennità di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potrà chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 29.

Redistribuzione e aumento degli organici

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti.

2. Con successivo provvedimento si provvederà all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89.

Art. 30.

Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano

1. Con apposito provvedimento si provvederà alla revisione dell'attuale ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

2. Per le esigenze di funzionamento connesse a tale riordinamento sono destinati almeno 400 dei nuovi posti organici previsti dall'articolo 29.

Art. 31.

Disposizioni abrogative

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 32.

Norme finali

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, saranno apportate le necessarie modifiche ed integrazioni allo schema-tipo di regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371. Nei casi di passaggio alle nuove qualifiche previste dalla presente legge si applica, per la determinazione della retribuzione spettante, l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270.

2. Per il personale dirigente di cui al quadro *G* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, il trattamento economico provvisorio previsto dal decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, è determinato tenendo conto degli anni di servizio di ruolo effettivamente prestati e riconosciuti ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ad eccezione del quinto comma dell'articolo 16 della stessa legge.

Art. 33.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge — con esclusione di quello di cui all'articolo 3 — valutato in lire 1.360 milioni per il 1985, in lire 16.150 milioni per il 1986 ed in lire 30.150 milioni per il 1987, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

TABELLA *A*

QUADRO G — *Dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	49	Direttore amministrativo (1)	49
E	Primo dirigente	110	Direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile (2)	110

(1) Uno per ciascuna Università o istituto di istruzione universitaria.
(2) Almeno uno per ciascuna Università o istituto di istruzione universitaria; uno per ogni policlinico universitario a gestione diretta.

QUADRO H — *Dirigenti dei servizi ispettivi centrali dell'istruzione universitaria*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	10	Ispettore	10

TABELLA *B*

Personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria

Qualifica funzionale	Dotazione organica
VIII	5.050
VII	8.150
VI	12.700
V	10.700
IV	10.200
III	4.200
II	3.100
I	—

Ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche

Qualifica funzionale	Dotazione organica
I	950 (*)
II	650 (*)

(*) In corrispondenza dei predetti posti sono resi indisponibili e successivamente soppressi altrettanti posti rispettivamente nell'VIII e nella VII qualifica funzionale, detratti il numero dei posti occorrenti per l'inquadramento del personale indicato dall'articolo 22, ultimo comma.

NOTE

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 382/1980 concerne l'ordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica. I primi tre commi dell'art. 2 di tale decreto riguardano il piano quadriennale di sviluppo delle Università. Si trascrive il testo di detti commi:

« Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Università, che acquisiscono il parere delle facoltà, nonchè delle ipotesi di vincolo di entrata — formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonchè del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica — elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Università ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalità per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonchè delle necessità di riequilibrio fra le diverse sedi.

Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facoltà.

Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro è trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Università affinchè esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo».

Il piano, come prevede l'art. 1 della legge n. 590/1982, è approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione (v. appresso).

— La legge n. 590/1982 reca norme per l'istituzione di nuove Università. Il primo comma dell'art. 1 di tale legge è così formulato: «Il piano quadriennale di sviluppo della Università, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

— La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.

— Il testo dell'art. 92 della legge n. 312/1980 concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, è il seguente:

«Art. 92. (*Aggiornamento del personale*). — Il Ministero della pubblica istruzione, le Università e le opere universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di qualificazione professionale per il personale di cui al presente capo.

Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso degli interessati e delle rispettive facoltà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti, sia per il conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di istruzione superiore».

Nota all'art. 2:

La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 23 della legge n. 93/1983 (per l'argomento della legge v. nella nota dell'art. 2) è il seguente:

«Art. 23. (*Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300*) — Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonchè degli articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano, altresì, nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'art. 10 della legge citata.

Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvederà ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè degli articoli 29 e 30 della legge medesima».

— La legge n. 300/1970 reca «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, delle libertà sindacali e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». L'art. 11 di tale legge così dispone: «Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 720/1984, recante norme sull'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici è il seguente:

«Art. 3. — Nel primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonchè dall'art. 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole: "per un importo superiore al sei per cento dell'ammontare" sono sostituite dalle parole: "per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare" e le parole: "che costituisce il limite del sei per cento" sono sostituite dalle altre: "che costituisce il limite del quattro per cento". Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: "Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri e cassieri superino il limite del quattro per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un'interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro"».

— La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello *E* del quadro *A* della tabella IX allegata al D.P.R. n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota seguente) è la seguente:

		Posti di qualifica		Posti di funzione
E	Primo dirigente	200	Direttore di divisione e vice consigliere ministeriale	200

Nota all'art. 5:

Il D.P.R. n. 748/1972 concerne «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo».

Nota all'art. 6:

La legge n. 301/1984 concerne «Norme di accesso alla dirigenza statale». Il testo delle lettere *b*) e *c*) è riportato nella nota all'art. 20.

Note all'art. 7:

— Il testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 detta le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

— Il D.P.R. n. 686/1957, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3», agli articoli 26, 27 e 29 stabilisce gli adempimenti del Capo del personale concernente rispettivamente il fascicolo personale, lo stato matricolare e il rilascio di copie dello stato matricolare; l'art. 67 dello stesso D.P.R. è il seguente:

«Art. 67. — Agli effetti dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai fini della valutazione prevista dall'art. 65 del presente decreto, fra

i titoli attinenti alle qualità del servizio si tiene conto anche del rendimento in servizio e delle mansioni esercitate; i lavori originali elaborati per il servizio sono quelli che l'impiegato abbia svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui l'impiegato presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione; gli incarichi valutabili sono quelli conferiti con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilità; le pubblicazioni scientifiche valutabili sono soltanto quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale: l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore è valutata, dopo l'attribuzione dei coefficienti relativi alle altre categorie di titoli, in base ad un giudizio complessivo sulla personalità di ciascun impiegato quale risulta dai precedenti di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo personale e, per gli scrutini per la promozione a direttore di divisione, anche in base all'esito del colloquio integrativo».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) è il seguente:

«Art. 12. — I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure aministrative eventualmente riscontrate.

Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.

Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive.

I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.

Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possono interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva, dev'essere comunicata anche al Ministro interessato.

Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.

Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede di ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza».

Note all'art. 9:

— I quadri *A*, *D* e *G* della tabella IX allegata al D.P.R. n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) comprendono rispettivamente i primi dirigenti dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica, i primi dirigenti per i servizi di ragioneria, i primi dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

— Per quanto riguarda gli articoli 26, 27, 29 e 67 del D.P.R. n. 686/1957 v. nelle note all'art. 7.

Nota all'art. 10:

Il quadro *G* della tabella IX allegata al D.P.R. n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5), nella formulazione originaria, era il seguente:

Quadro *G*. — *Dirigenti amministrativi delle Università e istituti di istruzione superiore*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
—	—	—	—	—
D	Dirigente superiore	10	Dirigente amministrativo di Università di 1ª classe	10
E	Primo dirigente	26	Dirigente amministrativo di Università di 2ª classe	26
		36		

Successivamente è stato così integrato:

Dirigenti superiori: 6 posti ai sensi del D.-L. n. 580/1973, convertito, con modificazioni, nella legge n. 766/1973, 7 posti ai sensi della legge n. 590/1982.

Primi dirigenti: 15 posti ai sensi del successivo D.-L. n. 580/1983, 1 posto ai sensi del D.P.R. n. 102/1978, 3 posti ai sensi della legge n. 122/1979, 1 posto ai sensi della legge n. 219/1981, 6 posti ai sensi della legge n. 590/1982.

Note all'art. 12:

— La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.

— L'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 382/1980 (per l'aggiornamento del decreto v. nella nota all'art. 1), così dispone:

«La particolare complessità delle attrezzature scientifico-didattiche è dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Università, designati dai consigli di facoltà».

— Il testo dell'art. 103 del D.P.R. n. 185/1964, concernente «Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego specifico dell'energia nucleare», è il seguente:

«Art. 103. — Qualora nelle operazioni con sostanze radioattive si verifichi una contaminazione dell'ambiente, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, e in ogni caso coloro che ne vengono a conoscenza per ragioni di lavoro o di servizio devono prendere tutti i provvedimenti per eliminare il pericolo di ulteriori contaminazioni e di danno alle persone.

Nel caso che vi sia pericolo di diffusione della contaminazione alle persone, all'aria, all'acqua, al suolo di zone non controllate, le persone di cui sopra debbono darne immediata comunicazione al medico provinciale».

— Il testo dell'art. 90 del D.P.R. n. 382/1980 (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 1) è il seguente:

«Art. 90. (*Centri di servizi interdipartimentali*). — Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati, e il senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento.
I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti.
Alle relative esigenze di personale non docente possono provvedere anche i dipartimenti interessati.
Ai centri dei servizi sono preposti: un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei dipartimenti interessati, nonché un direttore scelto di norma fra i tecnici laureati».

— Il titolo III del D.P.R. n. 382/1980 (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 1) concerne la ricerca scientifica.

Nota all'art. 13:

La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.

Note all'art. 14:

L'art. 84, secondo comma, della legge n. 312/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 1) stabilisce che:

«Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi».

Note all'art. 15:

— I primi tre commi dell'art. 78 della legge n. 312/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 1) così dispongono:

«Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e, fino all'effettivo inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, al personale delle opere universitarie.
Il personale non docente già appartenente alla soppressa opera universitaria dell'Università degli studi della Calabria, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, dal 1° novembre 1978, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale da immettere in ruolo.
Al predetto personale si applicano le norme della presente legge».

Nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria, i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento sono:

direttori amministrativi di prima classe ad esaurimento, direttori amministrativi di seconda classe ad esaurimento, gli ispettori generali di ragioneria ad esaurimento, direttori di ragioneria di prima classe ad esaurimento.

— Il titolo III del D.P.R. n 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) reca disposizioni finali e transitorie.

Nota all'art. 18:

Vedere nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 20:

Il testo dei primi sei commi dell'art. 1 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) è il seguente:

«Art. 1. — L'accesso ai posti di primo dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:

a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;

b) il 30 per cento dei posti è conferito al personale direttivo della stessa amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami di cui al successivo articolo 2;

c) il 10 per cento dei posti è destinato al corso di formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3;

d) il 10 per cento dei posti è coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera *a*) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.
I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un unico bando da emanarsi a cura delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.
Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera *a*) del presente articolo partecipa altresì il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312».

Note all'art. 21:

Per i dirigenti superiori, destinatari della norma, v. nelle note all'art. 10. Vedere anche la nota all'art. 8.

Nota all'art. 22:

I bibliotecari, di cui al titolo III del D.P.R. n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) sono: i bibliotecari-capo ad esaurimento e i bibliotecari di prima classe ad esaurimento.

Note all'art. 24:

I primi sette commi dell'art. 16 della legge n. 808/1977, recante norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università, così dispongono:

«Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole amministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.
Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gli osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori; nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.

Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma. È consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se più favorevole.

Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianità maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento.

Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1° gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1° maggio 1977 per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1° maggio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalità indicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data del 1° gennaio 1977, nonché del personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianità ai fini della promozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge».

— L'art. 1, primo comma, della legge n. 38/1980, concernente «Disposizioni transitorie per il personale non docente delle Università, prevede che: «I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti, indipendentemente dai benefici già riconosciuti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai sensi dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ai fini economici e della progressione della carriera secondo le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395».

— L'art. 79, secondo comma, del D.P.R. n. 1077/1970 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) stabilisce che: «La promozione alla qualifica di ostetrica capo si consegue mediante concorso, per esami, al quale sono ammesse le ostetriche con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 808/1977 è il seguente:

«Art. 5. — Salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera *e*), nelle materie devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria le attribuzioni, che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sono demandate ad una apposita commissione per il personale da costituire presso ogni università od istituto di istruzione universitaria.

Detta commissione, nominata dal rettore o direttore, è così composta:

a) dal rettore o direttore, che la presiede;
b) dal direttore amministrativo;
c) da due rappresentanti del personale docente;
d) da due rappresentanti del personale non docente.

I membri di cui alle lettere *c*) e *d*) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.

Le funzioni di controllo esercitate dalla ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti sono demandate, nelle materie devolute, ai sensi della presente legge, ai rettori delle università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria, rispettivamente, alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio».

— Il testo dell'art. 75 della legge n. 270/1982, concernente «Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozioni di misure idonee ad evitare la formazione di precarietà e sistemazione del personale precario esistenti», è il seguente:

«Art. 75. — Nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, non ancora istituito al momento dell'assunzione in servizio e in cui detto personale è stato successivamente inquadrato, si valutano tali servizi per la ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo i criteri di cui all'articolo 16, commi terzo, quarto, quinto e settimo, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, applicando le norme vigenti dopo la data di assunzione in servizio.

Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il D.P.R. n. 283/1971 concerne «Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione».

Note all'art. 25:

— La legge n. 482/1968 riguarda «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private».

— L'art. 8 della legge n. 808/1977, abrogato dal presente articolo, riguardava la procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie nelle Università.

— L'art. 1, ultimo comma, della legge n. 38/1980, abrogato dal presente articolo, sostituiva il secondo comma del sopracitato art. 8, della legge n. 808/1977.

Note all'art. 26:

— La legge n. 359/1976 reca «Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena».

— L'art. 4 della legge n. 808/1977 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 24) concerne gli adempimenti connessi ai rapporti con l'INAIL. L'art. 7 della stessa legge n. 808 così dispone:

«Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:

a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;
b) sanzioni disciplinari;
c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermità;
d) sospensione cautelare facoltativa».

— L'art. 11 della legge n. 359/1976 stabilisce che fra l'Università di Siena e la Scuola per stranieri venga stipulata una convenzione, rinnovabile, per il funzionamento amministrativo della Scuola.

— L'art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 744/1984, concernente l'approvazione del nuovo statuto della Scuola, prevede che:

«La convenzione con l'Università di Siena di cui all'art. 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359, assicura alla Scuola il personale ed i servizi necessari al suo funzionamento nel contingente e nei limiti che verranno fissati dalla convenzione stessa».

Nota all'art. 27:

L'art. 7, terzo comma, della legge n. 181/1973 (Norme per il funzionamento dell'Università italiana per stranieri di Perugia), abrogato dal presente articolo, stabiliva che il personale non insegnante fosse a carico dell'università. Prevedeva inoltre che le norme statutarie per l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico richiamassero in quanto applicabili le norme vigenti per il corrispondente personale non insegnante delle università statali.

Nota all'art. 28:

Il testo dell'art. 76 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) è il seguente:

«Art. 76. — Il personale di cui al primo comma del precedente art. 74, è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.

L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In relazione ai trasferimenti del personale di cui al precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro provvederà a versare all'INADEL l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.

Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'ufficio liquidazioni per indennità maturata ed il predetto importo teorico è corrisposta, a cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.

Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento di previdenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Per la sistemazione dei periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS, le stesse disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma».

Nota all'art. 31:

L'art. 86 della legge n. 312/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 1), abrogato dal presente articolo, così recitava:

«Art. 86. — Le immissioni in servizio decorrono dal 1° novembre di ciascun anno.

Il collocamento a riposo è disposto con decorrenza dal 1° novembre successivo al giorno del raggiungimento del limite di età o della data del pensionamento anticipato che dovrà essere chiesto dal dipendente con un preavviso di sei mesi.

I posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo saranno messi a concorso nel semestre precedente al verificarsi delle vacanze».

Note all'art. 32:

— L'art. 86, terzo comma, del D.P.R. n. 382/1980 (per l'argomento del decreto v. note all'art. 1) così dispone:

«Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento e di amministrazione e contabilità generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilità diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso l'istituto tesoriere dell'Università».

— Il D.P.R. n. 371/1982 approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

— Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 270/1981 (Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano) è il seguente:

«Art. 6. — Nei casi di passaggio a qualifica superiore conseguita ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale interessato sarà attribuito, a modifica di quanto disposto dall'art. 89 della stessa legge, lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo maturato per classi o scatti nella qualifica di provenienza.

Qualora il nuovo stipendio cada tra due classi o scatti, fermo restando *ad personam* lo stipendio stesso, il dipendente si considera inquadrato nella classe o scatto immediatamente inferiore. La frazione di biennio corrispondente alla differenza tra il nuovo stipendio e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata ai fini dell'ulteriore progressione economica».

— Vedere la nota all'art. 10, per quanto concerne il quadro *G*.

— Il D.L. n. 681/1982, convertito con modificazioni, nella legge n. 869/1982 riguarda «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 808/1977, è riportato nelle note all'art. 24.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1107):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (FALCUCCI) il 6 gennaio 1984.

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede referente, il 14 febbraio 1984, con pareri delle commissioni I, V, VI, XIII e XIV.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 4 maggio 1984, 30 gennaio 1985, 26 marzo 1985, 11 aprile 1985.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 19 aprile 1985.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 22, 23, 29, 30 maggio 1985; 2, 16 luglio 1985 e approvato il 18 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1458):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 31 luglio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 1°, 3 ottobre 1985; 11, 18, 19 dicembre 1985.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede referente, il 19 dicembre 1985.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 19 dicembre 1985.

Relazione scritta annunciata il 14 gennaio 1986 (atto n. 1458/*A* - relatore: sen. FERRARA SALUTE).

Esaminato in aula e approvato il 15 gennaio 1986.

86G0128

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 dicembre 1985.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Lobos (Argentina) e istituzione di un'agenzia consolare di seconda categoria in Mercedes (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Lobos (Argentina) un'agenzia consolare di seconda categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Lobos (Argentina) è soppressa.

Art. 2.

È istituita in Mercedes (Argentina) un'agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale in La Plata, e con la seguente circoscrizione territoriale: i «Partidos» di Mercedes, Alvear, Canuelas, Las Heras, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez e Saladillo.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1985

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1986
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 161

86A0876

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 13 dicembre 1985.

Riscatto dei servizi ferroviari e rilievo di quelli automobilistici, integrativi e sostitutivi, della società Trasporti romagnoli ed assunzione dei predetti servizi in gestione commissariale governativa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, su «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)»;

Ritenuto che è di pubblico interesse ed è pertanto necessario dare attuazione all'art. 8, comma sesto, della citata legge, procedendo alla risoluzione consensuale ovvero al riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale;

Ritenuto che fra le concessioni per le quali la prevista risoluzione consensuale ovvero il riscatto va pronunziato è compresa la ferrovia Bologna-Portomaggiore della società Tra.Ro che costituisce, peraltro, una non scindibile unitaria gestione aziendale con le linee automobilistiche sostitutive e integrative esistenti gestite dalla stessa società;

Visto il regio decreto 22 ottobre 1882, n. 1078, che approva la convenzione 3 ottobre 1882 per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Bologna-Portomaggiore in concessione alla provincia di Bologna per un periodo di anni 90;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1958, n. 2235, con il quale è stato approvato il contratto in data 16 aprile 1958, n. 9110 di repertorio, per il subingresso della società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane all'amministrazione provinciale di Bologna, che proroga la durata della concessione, a tutto il 4 luglio 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1962, n. 81, che proroga tra l'altro ulteriormente la durata della concessione a tutto il 4 luglio 1987;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1970, n. 2192, di subentro della S.V.A.;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1981, n. 1135, con il quale è stato autorizzato il subingresso della società Tra.Ro nella concessione Bologna-Portomaggiore;

Tenuto conto che la società Tra.Ro è concessionaria dei seguenti servizi automobilistici sostitutivi e integrativi del servizio ferroviario Bologna-Portomaggiore tutti di concessione regionale:

1) Bologna-Massalombarda;
2) Bologna-Molinella;
3) Marmorta-Budrio-Bologna;
4) S. Bartolomeo in Bosco-Bologna;
5) Portomaggiore-Bologna;
6) Migliarino-Bologna;

Ritenuto che sull'ammontare dell'indennizzo dovuto non è stato raggiunto il consenso sicché non è possibile procedere alla risoluzione consensuale;

Ritenuto che pertanto si rende necessario procedere in via autoritativa avvalendosi del potere di addivenire al riscatto ai sensi dell'art. 188 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e ciò anche perché non essendovi stato, negli ultimi anni, un prodotto netto, spetta alla società solo il prezzo di stima dei beni mobili e delle provviste;

Ritenuto che l'art. 8 della citata legge n. 887/1984 estende la propria previsione anche alle linee automobilistiche sostitutive ed integrative esistenti intendendosi mantenere la unità aziendale di gestione;

Ritenuto che l'art. 8 della legge n. 887/1984 si integra con il testo unico n. 1447/1912 e che pertanto il riscatto, previsto dal citato art. 8, comprese le parti riguardanti l'acquisizione dei beni relativi ai servizi automobilistici, è soggetto, in quanto applicabile, ai principi ed alle norme di cui agli articoli 188 e seguenti e 192 del testo unico n. 1447/1912;

Ritenuto pertanto che l'indennizzo è dovuto non soltanto per i beni mobili afferenti l'esercizio ferroviario, ma anche per i beni mobili relativi alle linee automobilistiche sostitutive e integrative, in conseguenza della coattiva cessione degli autoservizi alla gestione commissariale governativa;

Ritenuto che l'art. 8 della legge n. 887/1984, nel prescrivere che il riscatto delle concessioni si avveri nell'arco dell'anno 1985, ha implicitamente abrogato per incompatibilità la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 188 e conseguentemente dell'art. 193, del testo unico n. 1447/1912 che prevedono l'assegnazione di un termine non inferiore ad un anno;

Ritenuto che appare opportuno assegnare il termine di un mese dalla data dell'intervenuto visto di registrazione della Corte dei conti, trascorso il quale sarà preceduto alla assunzione in gestione commissariale governativa dello esercizio ferroviario e automobilistico;

Viste le lettere ministeriali n. 1113 del 1° agosto 1985 e n. 1416 del 4 ottobre 1985, nonché le lettere aziendali del 6 agosto 1985 e del 7 ottobre 1985;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto interministeriale n. 591 del 28 maggio 1983 ha rassegnato le sue conclusioni;

Considerato che la valutazione esperita dalla suddetta commissione e di L. 1.738.350.000 di cui L. 1.640.550.000 per il materiale rotabile ferroviario e L. 97.800.000 per arredi ed attrezzature:

Ritenuto che il corrispettivo dovuto per quanto concerne gli automezzi delle linee automobilistiche è di L. 578.700.000 in conformità alle stime effettuate dall'amministrazione, quantificato in 33 dei 44 autobus in dotazione e relative attrezzature, in quanto il materiale rotabile risulta essere utilizzato promiscuamente nelle linee sostitutive e integrative, oggetto del riscatto e nelle linee ordinarie, che sono estranee al provvedimento;

che pertanto il complessivo indennizzo dovuto è di L. 2.317.050.000 fermo rimanendo il trasferimento gratuito allo Stato degli immobili concernenti il servizio ferroviario e sue pertinenze;

che l'indicato indennizzo sarà corrisposto nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del presente decreto;

Ritenuto che con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina del commissario preposto alla gestione commissariale governativa;

Ritenuto che la pronunciata estinzione dei rapporti concessionali è assoggettata alla condizione risolutiva dall'eventuale diniego di approvazione del lodo arbitrale come previsto dal secondo comma dell'art. 193;

che pertanto il concessionario, prima che l'indennizzo si renda riscuotibile, dovrà presentare fidejussione nella misura e nelle modalità fissate dall'amministrazione; rimanendo inteso che nel caso di risoluzione, l'esercizio dei servizi trasferiti sarà considerato come svolto nell'interesse del concessionario;

Sentita la regione Emilia-Romagna che con lettera n. 5697 del 15 marzo 1985 ha espresso la propria intesa;

Decreta:

È dichiarato il riscatto della concessione ferroviaria gestita dalla società Tra.Ro non contestuale rilievo dei servizi automobilistici sostitutivi ed integrativi, indicati in premessa, trascorso un mese dalla data di registrazione del presente decreto.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., è autorizzato ad assumere, dalla predetta data, la gestione commissariale governativa dei predetti servizi ferroviario ed automobilistici, in attesa della definitiva disciplina legislativa in materia di ferrovie di interesse regionale.

Dalla stessa data la gestione commissariale governativa succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di qualsiasi natura facenti capo alla concessionaria relativi all'esercizio svolto, in essi inclusi quelli relativi al personale dipendente, acquistando tutti i diritti e gli obblighi nascenti dai rapporti stessi, ancorché insorti in epoca anteriore al riscatto.

L'ammontare dell'indennizzo è di L. 2.317.050.000 riferito alla data di registrazione del presente decreto.

La somma come sopra precisata da corrispondere alla società sarà versata, previa presentazione di fidejussione e previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, nonché di tutti i beni mobili afferenti le autolinee, entro tre mesi dalla data di registrazione del presente decreto.

L'onere relativo alle scorte di magazzino, nonché quello relativo a beni mobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1984 ma entro il 1° giugno 1985 sarà corrisposto direttamente dalla gestione commissariale governativa, e definito previo accertamento delle amministrazioni concertanti.

Per l'esercizio svolto dalla concessionaria sino alla data della consegna dei beni, il Ministero dei trasporti procederà, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, alla revisione della relativa sovvenzione, con riserva di integrazioni in funzione di oneri di esercizio e finanziari maturati o maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento, comunque riferibili al detto esercizio.

Resta fermo il diritto del concessionario di chiedere, entro un mese dalla notificazione del presente decreto, che l'indennità sia determinata dal collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 192 e per gli effetti del secondo comma dell'art. 193 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Gli oneri derivanti dal presente decreto faranno carico al cap. 1657 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1985

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1986
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 46

86A1017

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 ottobre 1985.

Misure transitorie per la commercializzazione del «Vino Nobile di Montepulciano», vendemmia 1983 e precedenti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62. contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del «Vino Nobile di Montepulciano» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 17 gennaio 1983, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Vino Nobile di Montepulciano», vendemmia 1980 e precedenti;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1984, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Vino Nobile di Montepulciano», vendemmia 1981 e precedenti;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del «Vino Nobile di Montepulciano», per la vendemmia 1982 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale sussiste tuttora la situazione che ha determinato l'esigenza dell'emanazione dei sopra citati decreti ministeriali 7 dicembre 1982, 21 dicembre 1983 e 13 dicembre 1984;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalle vendemmie 1980 e precedenti, a quello derivante dalle vendemmie 1981 e 1982 ed a quello derivante dalla vendemmia 1983 che alla data del 31 ottobre 1985 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi anche per la corrente vendemmia 1985-86 del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie 1982-83, 1983-84 e 1984-85 dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena;

Decreta:

Articolo unico

Fino al 31 ottobre 1986 il «Vino Nobile di Montepulciano» derivante dalle vendemmie 1980 e precedenti, quello derivante dalle vendemmie 1981 e 1982 e quello derivante dalla vendemmia 1983 che alla data del 1° novembre 1985 hanno ultimato il periodo minimo di invecchiamento potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1982 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

86A0912

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1985.

Corso legale della moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'Anno europeo della musica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1985, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 163, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'Anno europeo della musica;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative dell'Anno europeo della musica, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1985 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 1° febbraio 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

86A0925

DECRETO 30 dicembre 1985.

Corso legale della moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'anno degli Etruschi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti, il 19 novembre 1985, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 162, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative dell'anno degli Etruschi;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500, celebrative dell'anno degli Etruschi, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1985 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 1° febbraio 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

86A0915

DECRETO 30 dicembre 1985.

Modalità di cessione della moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'Anno europeo della musica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1985, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 163, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'Anno europeo della musica;

Considerata la necessità di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri della suddetta moneta;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni della moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'Anno europeo della musica entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante il versamento di L. 20.000 (IVA inclusa) per ogni moneta prenotata.

Tale versamento potrà essere effettuato sia direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, via Principe Umberto n. 4, Roma, sia mediante versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Emissione numismatica - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1986
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 15

86A0924

DECRETO 30 dicembre 1985.

Modalità di cessione della moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'anno degli Etruschi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1985, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 162, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'anno degli Etruschi;

Considerata la necessità di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri della suddetta moneta;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni della moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'anno degli Etruschi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante il versamento di L. 20.000 (IVA inclusa) per ogni moneta prenotata.

Tale versamento potrà essere effettuato sia direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, via Principe Umberto n. 4, Roma, sia mediante versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Emissione numismatica - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1986
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 14

86A0914

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 1986.

Autorizzazione all'espletamento dell'attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile di Viareggio U.S.L. n. 3 Versilia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente pro-tempore dell'U.S.L. n. 3 Versilia della regione Toscana, in data 20 giugno 1983, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dell'attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 15 ottobre 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in data 26 febbraio 1985;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero di Viareggio U.S.L. n. 3 Versilia è autorizzato all'espletamento dell'attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere effettuate presso la divisione di oculistica dell'ospedale generale provinciale di Viareggio.

Art. 3.

L'attività di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere eseguita dai seguenti sanitari:

Montaresi dott. Adalberto, primario oculista dell'ospedale generale provinciale di Viareggio;

Giannecchini dott. Guido, aiuto oculista dell'ospedale generale provinciale di Viareggio;

Modena dott. Gabriele, assistente oculista dell'ospedale generale provinciale di Viareggio.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente pro-tempore dell'U.S.L. n. 3 Versilia, Viareggio, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A0948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 24

Corso dei cambi del 5 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1635,800	1635,800	1635,50	1635,800	1635,50	1635,65	1635,500	1635,800	1635,800	1635,80
Marco germanico	680,480	680,480	680,50	680,480	680,30	680,33	680,190	680,480	680,480	680,48
Franco francese	221,990	221,990	225,30	221,990	222 —	221,97	221,950	221,990	221,990	221,98
Fiorino olandese	602,850	602,850	602,75	602,850	602,80	602,82	602,800	602,850	602,850	602,85
Franco belga	33,252	33,252	33,29	33,252	33,25	33,25	33,255	33,252	33,252	33,25
Lira sterlina	2270 —	2270 —	2275 —	2270 —	2269,75	2279,75	2269,500	2270 —	2270 —	2270 —
Lira irlandese	2059,400	2059,400	2059 —	2059,400	2060,50	2060,45	2061,500	2059,400	2059,400	—
Corona danese	184,590	184,590	184,50	184,590	184,60	184,62	184,650	184,590	184,590	184,59
Dracma	11,098	11,098	11,10	11,098	—	—	11,110	11,098	11,098	—
E.C.U.	1473,250	1473,250	1474 —	1473,250	1473,50	1473,30	1473,350	1473,250	1473,250	1473,25
Dollaro canadese	1137 —	1137 —	1138 —	1137 —	1137 —	1136,60	1136,800	1137 —	1137 —	1137 —
Yen giapponese	8,537	8,537	8,53	8,537	8,54	8,53	8,537	8,537	8,537	8,53
Franco svizzero	804,230	804,230	804,50	804,230	804 —	804,06	803,900	804,230	804,230	804,23
Scellino austriaco	96,810	96,810	96,68	96,810	96,79	96,79	96,779	96,810	96,810	96,80
Corona norvegese	218,690	218,690	218,50	218,690	218,75	218,75	218,820	218,690	218,690	218,69
Corona svedese	216,670	216,670	216,15	216,670	216,70	216,68	216,700	216,670	216,670	216,67
FIM	304,470	304,470	304 —	304,470	304,30	304,33	304,200	304,470	304,470	—
Escudo portoghese	10,440	10,440	10,45	10,440	10,45	10,45	10,460	10,440	10,440	10,45
Peseta spagnola	10,825	10,825	10,8325	10,825	10,80	10,82	10,828	10,825	10,825	10,82
Dollaro australiano	1136 —	1136 —	1135 —	1136 —	1136 —	1136,25	1136,500	1136 —	1136 —	1136 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1635,650
Marco germanico	680,335
Franco francese	221,970
Fiorino olandese	602,825
Franco belga	33,253
Lira sterlina	2269,750
Lira irlandese	2060,450
Corona danese	184,620
Dracma	11,104
E.C.U.	1473,300
Dollaro canadese	1136,900
Yen giapponese	8,537
Franco svizzero	804,065
Scellino austriaco	96,794
Corona norvegese	218,755
Corona svedese	216,685
FIM	304,335
Escudo portoghese	10,450
Peseta spagnola	10,826
Dollaro australiano	1136,250

Media dei titoli del 5 febbraio 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	58,825
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,825
» 6% » » 1972-87	91,350
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	90,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,550
» » » » 1- 6-1982/86	100,600
» » » » 1- 7-1982/86	100,600
» » » » 1- 7-1983/86	100,075
» » » » 1- 8-1982/86	100,725
» » » » 1- 8-1983/86	100,100
» » » » 1- 9-1982/86	100,650
» » » » 1- 9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1982/86	100,800
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1-11-1982/86	100,950
» » » » 1-12-1982/86	101 —
» » » » 1- 1-1983/87	101,350
» » » » 1- 2-1983/87	101,850
» » » » 1- 3-1983/87	101,750
» » » » 1- 4-1983/87	101,475
» » » » 1- 5-1983/87	101,450
» » » » 1- 6-1983/87	101,450
» » » » 1-11-1983/87	100,850
» » » » 1-12-1983/87	100,700

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,850
» » » » 1- 2-1984/88	101,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,100
» » » » 1- 4-1984/88	100,325
» » » » 1- 5-1984/88	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	102,125
» » » » 1- 8-1983/88	102,300
» » » » 1- 9-1983/88	102 —
» » » » 1-10-1983/88	102 —
» » » » 1- 7-1983/90	98,200
» » » » 1-11-1983/90	103,600
» » » » 1-12-1983/90	103,675
» » » » 1- 1-1984/91	103,475
» » » » 1- 2-1984/91	103,600
» » » » 1- 3-1984/91	101,775
» » » » 1- 4-1984/91	101,750
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,700
» » » » 1- 7-1984/91	100,650
» » » » 1- 8-1984/91	100,800
» » » » 1- 9-1984/91	100,700
» » » » 1-10-1984/91	100,800
» » » » 1-11-1984/91	100,750
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1992	99,750
» » » » 1- 2-1992	97,475
» » » » 1- 2-1995	98,850
» » » » 1- 3-1995	98,400
» » » » 1- 4-1995	95,450
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,750
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,075
» » » 13,50% 1-10-1986	100,100
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,250
» » » 12 % 1- 2-1988	97,675
» » » 12 % 1- 3-1988	97,775
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,725
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	116,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	114,450
» » » » 1983/90 11,50%	112,550
» » » » 1984/91 11,25%	111,900
» » » » 1984/92 10,50%	110,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M05026

MINISTERO DEL TESORO

N. 25

Corso dei cambi del 6 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1624 —	1624 —	1624,10	1624 —	1624 —	1624 —	1624 —	1624 —	1624 —	1624 —
Marco germanico	680,600	680,600	680 —	680,600	680,50	680,50	680,400	680,600	680,600	680,60
Franco francese	222,140	222,140	222 —	222,140	222 —	222,13	222,120	222,140	222,140	222,15
Fiorino olandese	602,880	602,880	602,50	602,880	603 —	602,89	602,900	602,880	602,880	602,88
Franco belga	33,274	33,274	33,26	33,274	33,25	33,27	33,280	33,274	33,274	33,28
Lira sterlina	2263,900	2263,900	2263 —	2263,900	2264 —	2263,75	2263,600	2263,900	2263,900	2263,90
Lira irlandese	2062,500	2062,500	2061 —	2062,500	2062 —	2062,25	2062 —	2062,500	2062,500	—
Corona danese	184,890	184,890	184,90	184,890	185 —	184,89	184,900	184,890	184,890	184,89
Dracma	11,119	11,119	11,10	11,119	—	—	11,110	11,119	11,119	—
E.C.U.	1473,650	1473,650	1473,50	1473,650	1473,57	1473,57	1473,500	1473,650	1473,650	1473,65
Dollaro canadese	1145,600	1145,600	1142 —	1145,600	1145,50	1145,65	1145,700	1145,600	1145,600	1145,60
Yen giapponese	8,533	8,533	8,51	8,533	8,53	8,53	8,527	8,533	8,533	8,53
Franco svizzero	804,350	804,350	804,75	804,350	804,25	804,30	804,250	804,350	804,350	804,35
Scellino austriaco	96,840	96,840	96,68	96,840	96,75	96,84	96,840	96,840	96,840	96,85
Corona norvegese	218,510	218,510	218,50	218,510	218,50	218,55	218,600	218,510	218,510	218,50
Corona svedese	216,130	216,130	216,15	216,130	216 —	216,11	216,100	216,130	216,130	216,12
FIM	303,890	303,890	303,75	303,890	303,75	303,74	303,600	303,890	303,890	—
Escudo portoghese	10,430	10,430	10,45	10,430	10,40	10,44	10,450	10,430	10,430	10,43
Peseta spagnola	10,812	10,812	10,82	10,812	10,80	10,81	10,819	10,812	10,812	10,81
Dollaro australiano	1138 —	1138 —	1135 —	1138 —	1138 —	1138,50	1139 —	1138 —	1138 —	1138 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1624 —
Marco germanico	680,500
Franco francese	222,130
Fiorino olandese	602,890
Franco belga	33,277
Lira sterlina	2263,750
Lira irlandese	2062,250
Corona danese	184,895
Dracma	11,114
E.C.U.	1473,570
Dollaro canadese	1145,650
Yen giapponese	8,530
Franco svizzero	804,300
Scellino austriaco	96,840
Corona norvegese	218,555
Corona svedese	216,115
FIM	303,745
Escudo portoghese	10,440
Peseta spagnola	10,815
Dollaro australiano	1138,500

Media dei titoli del 6 febbraio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,825
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,825
» 6% » » 1972-87	91,650
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	90 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	94 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,600
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,550
» » » » 1- 6-1982/86	100,600
» » » » 1- 7-1982/86	100,600
» » » » 1- 7-1983/86	100,075
» » » » 1- 8-1982/86	100,750
» » » » 1- 8-1983/86	100,100
» » » » 1- 9-1982/86	100,650
» » » » 1- 9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1982/86	100,800
» » » » 1-10-1983/86	100,125
» » » » 1-11-1982/86	100,975
» » » » 1-12-1982/86	101,100
» » » » 1- 1-1983/87	101,250
» » » » 1- 2-1983/87	101,825
» » » » 1- 3-1983/87	101,725
» » » » 1- 4-1983/87	101,425
» » » » 1- 5-1983/87	101,275
» » » » 1- 6-1983/87	101,350
» » » » 1-11-1983/87	100,800
» » » » 1-12-1983/87	100,750

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,675
» » » » 1- 2-1984/88	101,300
» » » » 1- 3-1984/88	100,100
» » » » 1- 4-1984/88	100,375
» » » » 1- 5-1984/88	100,575
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	102,150
» » » » 1- 8-1983/88	102,175
» » » » 1- 9-1983/88	102 —
» » » » 1-10-1983/88	102,050
» » » » 1- 7-1983/90	98,150
» » » » 1-11-1983/90	103,725
» » » » 1-12-1983/90	103,650
» » » » 1- 1-1984/91	103,550
» » » » 1- 2-1984/91	103,350
» » » » 1- 3-1984/91	101,775
» » » » 1- 4-1984/91	101,750
» » » » 1- 5-1984/91	101,600
» » » » 1- 6-1984/91	101,600
» » » » 1- 7-1984/91	100,550
» » » » 1- 8-1984/91	100,675
» » » » 1- 9-1984/91	100,650
» » » » 1-10-1984/91	100,775
» » » » 1-11-1984/91	100,750
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	99,750
» » » » 1- 2-1992	97,300
» » » » 1- 2-1995	98,500
» » » » 1- 3-1995	95,350
» » » » 1- 4-1995	95,375
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,975
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,125
» » » 13,50% 1-10-1986	100,050
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,300
» » » 12 % 1- 2-1988	97,675
» » » 12 % 1- 3-1988	97,875
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,650
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	116,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	114,450
» » » » 1983/90 11,50%	113,200
» » » » 1984/91 11,25%	112,150
» » » » 1984/92 10,50%	110,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M6026

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 21 dicembre 1985 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) «Kriptin» 12, 25 e 50 compresse, registrata al n. 5235 in data 7 marzo 1951 a nome della ditta American Home Products Co. di New York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Home Products Italiana S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 7378/R);

2) «Vexampil» 12 capsule da 250 mg e flacone di sospensione orale da g 30, registrate rispettivamente ai numeri 22392 e 22392/A in data 15 ottobre 1971 e 20 marzo 1972 a nome della ditta I.F.I. S.p.a. in Pomezia (Roma). (Decreto di revoca n. 7379/R);

3) «Bionirvan» 20 compresse da g 0,15, registrata al n. 12814 in data 18 ottobre 1980 a nome della ditta Wells farmaceutici S.a.s. in Cesate (Milano). (Decreto di revoca n. 7380/R);

4) «Asma-Vydrin» 1 flacone da 15 cc per inalazione, registrata al n. 4372 in data 23 gennaio 1951 e 11 aprile 1958 a nome della ditta Lewis Laboratoires Ltd, Leeds (Inghilterra) rappresentata in Italia dalla ditta Farmimport S.r.l. in Milano. (Decreto di revoca n. 7381/R);

5) «Skapyor» 12 fiale (6 fiale n. 1 + 6 fiale n. 2), registrata al n. 19264 in data 23 agosto 1962 a nome della ditta Laboratoires Grosjean di Ville d'Avray (Francia) rappresentato in Italia dalla ditta G. Bondi forniture dentali in Roma. (Decreto di revoca n. 7382/R);

6) «Pasta dentifricia antisettica Eska», 1 tubo da g 60, registrata al n. 2891 a nome della ditta Lab. Eska di Parigi (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta G. Bondi forniture dentali in Roma. (Decreto di revoca n. 7383/R);

7) «Endallergy» 25 compresse da mg 4, registrato al n. 20532 in data 30 settembre 1965 a nome della ditta Amfre-Grant Inc. di Brooklyn New York (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Esterfarm S.r.l. in Ariccia (Roma). (Decreto di revoca n. 7384/R);

8) «Urtoadil» 2 fiale da 2 ml, registrata al n. 1516 in data 22 settembre 1948 a nome della ditta farmaceutici Galter S.a.s. in Roma. (Decreto di revoca n. 7385/R);

9) «Exosulfonil» 6 ovuli, 1 flac. gocce 15 cc e 1 flac. di collutorio da g 45, registrata al n. 3573 in data 28 giugno 1950 a nome della ditta L.I.V.S.A. ora Labor. Italiani Vaillant S.r.l. in Milano. (Decreto di revoca n. 7386/R);

10) «Stomafil» 40 e 120 compresse da g 0,450, registrata al n. 6749 in data 24 marzo 1958 e 21 agosto 1961 a nome della ditta Gepharma A.G. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Bio-Far S.r.l. in Roma. (Decreto di revoca n. 7387/R);

11) «Sulfamizina» 12 compresse g 0,72, 4 supp. adulti, 4 supp. per bambini e 3 fiale 5 cc, registrate rispettivamente ai numeri 13783, 13783/A, 13783/A.1 e 13783/B in data 5 novembre 1960 a nome della ditta Wells farmaceutici S.a.s. in Cesate (Milano). (Decreto di revoca n. 7388/R);

12) «G.T. 50 Gewo» 3 e 5 fiale tipo A e 3 e 5 fiale tipo B, registrate rispettivamente ai numeri 9997 e 9997/A in data 26 marzo 1959 a nome della ditta Ed Geistlich Sohme di Volhusen (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Farmerid S.r.l. in Napoli. (Decreto di revoca n. 7389/R);

13) «Demetraclin» 8 capsule da g 0,250, registrata al n. 19591 in data 16 novembre 1968 a nome della ditta Wells farmaceutici S.a.s. in Cesate (Milano). (Decreto di revoca n. 7390/R);

14) «Sali di Carisbad» 1 flacone di polvere da g 90, registrata al n. 3454 in data 14 giugno 1950 a nome della ditta Centrohomise di Praga (Cecoslovacchia), rappresentata in Italia dalla ditta Sitia S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 7391/R);

15) «Ascorbit» 3 e 10 fiale da 2 cc e 20 capsule da 500 mg, registrate rispettivamente ai numeri 1519 e 1519/A in data 15 gennaio 1953, 25 novembre 1953 e 26 febbraio 1974 a nome della ditta Galter S.a.s. in Roma (Decreto di revoca n. 7392/R);

16) «Progeferolo» 5 fiale da mg 5 e 5 fiale da mg 10, registrate al n. 4296 in data 14 dicembre 1950 a nome della ditta Lab. Franco Tosi in Milano e poi ceduta alla ditta F.G.L. in Milano. (Decreto di revoca n. 7393/R);

17) «Cumartril» 10 supposte g 2 e 10 fiale 3 cc, registrate rispettivamente ai numeri 16286/A e 16286/B in data 27 maggio 1960, a nome della ditta Wells farmaceutici S.a.s. in Cesate (Milano). (Decreto di revoca n. 7394/R).

Con decreti ministeriali in data 2 gennaio 1986 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) «Itir» 20 compresse (codice 005944018) registrata in data 26 febbraio 1952, a nome della ditta lab. farmac. Boniscontro e Gazzone S.p.a. in Torino. (Decreto di revoca n. 7395/R);

2) «Pesomax BG» 10 fiale da 2 cc (codice 015012014) e 20 compresse (codice 015012026) registrate in data 10 aprile 1959 a nome della ditta lab. farm. Boniscontro e Gazzone S.p.a. in Torino. (Decreto di revoca n. 7396/R).

Con decreti ministeriali in data 7 gennaio 1986 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) «Ciclicort» tubi da g 5 e tubi da g 15 di pomata, registrata in data 16 novembre 1968 e 26 febbraio 1974 al n. 13808, a nome della ditta Wells farmaceutici in Milano. (Decreto di revoca n. 7397/R);

2) «Enteromicil» flac. da ml 75 e ml 150 di sospensione scirpposa, registrata al n. 11185 in data 19 gennaio 1976 a nome della ditta L.F.B. Biosint S.p.a. in Campoformido (Udine). (Decreto di revoca n. 7398/R);

3) «Heptuna-Plus» 30 capsule (cod. 009587015) registrata in data 16 giugno 1962 a nome della ditta Chas Pfizer e Co. di New York (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Pfizer italiana S.p.a. in Roma. (Decreto di revoca n. 7399/R);

4) «Metrital» flacone di soluzione da 1000 cc, registrata in data 9 settembre 1959 al n. 9705 a nome della ditta Brevitor di Ginevra, rappresentata in Italia dalla ditta R. Seghezza e S. Baglioni in Roma. (Decreto di revoca n. 7400/R);

5) «Prosuprin» fiale 100 × 1,8 cc al 2%, fiale 100 × 1,8 cc al 4%, fiale 100 × 2 cc al 2% e fiale 100 × 2 cc al 4%, registrata al n. 2339 in data 15 aprile 1950 a nome della ditta Promina S.A. di Lugano (Svizzera) rappresentata in Italia dalla ditta Stomatopharma in Milano. (Decreto di revoca n. 7401/R);

6) «Clinizyne» 20 e 100 confetti, registrata in data 31 luglio 1969 al n. 21106 a nome della ditta Zimaco di C.R. di San Josè (Costarica) già rappresentata in Italia dalla Welpharm S.p.a. in Roma ed ora dalla I.S.F. in Trezzano sul Naviglio (Milano). (Decreto di revoca n. 7402/R).

86A0956

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Affidamento delle opere viarie a servizio dei nuclei industriali. Sospensione delle penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione. (Ordinanza n. 40/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187:
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1984;
Visto il decreto-legge del 30 dicembre 1985, n. 788;
Vista l'ordinanza n. 7/219/ZA del 3 agosto 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 17 agosto 1984;
Viste le convenzioni e gli atti aggiuntivi di affidamento delle opere viarie a servizio dei nuclei industriali di cui all'art. 32 anzidetto;

Considerato che i concessionari affidatari delle opere viarie predette hanno lamentato l'assoluta sproporzione dei termini di esecuzione stabiliti rispetto alla entità e complessità degli interventi ed alle oggettive difficoltà tecniche, quali manifestatesi in corso di definizione dei progetti esecutivi, nonché la sussistenza di circostanze obiettivamente riscontrabili ed estranee ai concessionari stessi le quali avrebbero rallentato notevolmente sia l'espletamento degli adempimenti di propria competenza, sia le necessarie approvazioni ministeriali;

Vista la nota in data 11 gennaio 1986, n. 3393, con la quale il Ministro designato, a fronte delle situazioni rappresentate, ha disposto doversi procedere alla verifica dei termini di ultimazione sia sotto il profilo della loro congruità, sia sotto il profilo della sussistenza delle segnalate circostanze ritardanti ed ha demandato all'ufficio speciale l'espletamento delle indagini e verifiche all'uopo occorrenti;

Considerato che, nelle more degli accertamenti anzidetti e in pendenza delle verifiche sulla fondatezza dei rilievi rappresentati, l'immediata applicazione delle penali a carico dei concessionari succitati potrebbe costituire pregiudizio economico e determinare gravi intralci per il completamento degli interventi, caratterizzati dall'urgenza e dalla indifferibilità;

Considerato altresì che una immediata applicazione delle penali in questione indurrebbe i concessionari alla formulazione di riserve nonché all'esperimento delle previste procedure arbitrali, dando così luogo ad un contenzioso che potrebbe risolversi in un pregiudizio per gli interessi dell'amministrazione;

Ravvisata pertanto l'opportunità di soprassedere alla applicazione delle penali maturate dai concessionari affidatari delle opere viarie per i ritardi nella ultimazione di lavori sino alla definizione delle verifiche dianzi indicate ed alla completa ricognizione dei termini di ultimazione contrattuali;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa vigente disposizione

Dispone:

Il capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato a sospendere in via temporanea la applicazione delle penali maturate dai concessionari delle opere viarie a servizio dei nuclei industriali cui al medesimo articolo per ritardi nella ultimazione dei lavori fino al completamento delle indagini e delle verifiche di cui in premessa.

Rimane salva l'applicazione delle penali eventualmente maturate dai medesimi concessionari per ritardi nella presentazione dei progetti di massima ed esecutivi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A0950

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata. (Delibera 31 gennaio 1986).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visti gli articoli 10 e 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980, n. 687;

Visto l'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 768, concernente l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1986;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano;

Ritenuto che a fronte dei singoli progetti l'IMI verificherà se persiste la condizione che le attività ancora da svolgere non possono considerarsi irrilevanti per gli aspetti sostanziali delle ricerche;

Viste le delibere CIPI in data 12 novembre 1982, 22 dicembre 1982 e le proprie delibere del 28 aprile e 29 luglio 1983, 27 marzo, 5 luglio, 29 ottobre e 19 dicembre 1985, con le quali sono stati approvati nella loro interezza i progetti di cui al successivo art. 1, nonché la concessione a fronte degli stessi di finanziamenti parziali con riserva di successivi interventi integrativi e, considerata la opportunità, in relazione ai fondi disponibili, di far luogo ad ulteriori finanziamenti;

Ritenuto di approvare i progetti GTE Telettra n. 42603 e I.S.F n. 44991 nella loro interezza con riserva di ulteriori interventi in relazione ai successivi stanziamenti di bilancio per il triennio 1986-88;

Considerato che il progetto GTE Telettra n. 42603 va sottoposto all'approvazione della commissione della CEE;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1986 con il quale è stata disposta una prima ripartizione dei fondi dell'anno 1986 in relazione alle esigenze di intervento;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI;

Viste le proposte del comitato tecnico-scientifico predetto;

Decreta

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli ulteriori interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità per ciascuno indicate:

1) *Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a.* - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: Sistemi di navigazione, guida e controllo per velivoli teleguidati (RPV). (2ª quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 27 marzo 1985.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.817 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di un terzo dei costi ammessi pari a 15.579 milioni di lire;

1.817 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di un terzo dei costi ammessi pari a 15.579 milioni di lire, (il progetto risulta così finanziato per i 2/3).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali costanti posticipate comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

2) *Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a.* - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: Velivolo da difesa aerea. (2ª quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 27 marzo 1985.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.945 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% di un terzo dei costi ammessi pari a lire 29.590 milioni.

3.945 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa in misura comunque non superiore al 40% di un terzo dei costi ammessi pari a 29.590 milioni di lire, (il progetto risulta così finanziato per i 2/3).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

3) *Comau S.p.a.* - Grugliasco (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Robot e macchine ad esportazione di truciolo autogestite (ultima quota).
Delibere precedenti: M.R.S.T. 27 marzo 1985 e M.R.S.T. 5 luglio 1985.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 4.468 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% di un terzo dei costi ammessi pari a lire 16.750 milioni.
Durata: dieci anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.
Ammortamento: in venti rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° agosto 1982.

4) *Elettronica S.p.a.* - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Sistema integrato di misura e contrasto di emissioni elettromagnetiche (2ª quota).
Delibere precedenti: M.R.S.T. 27 marzo 1985.
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
3.609 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di un terzo dei costi ammessi pari a 30.933 milioni di lire;
3.609 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di un terzo dei costi ammessi pari a 30.933 milioni di lire,
(il progetto risulta così finanziato per i 2/3).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sette anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1981.

5) *Enichem sintesi S.p.a.* - Palermo (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Nuovo processo di sintesi del dimetilcarbonato (2ª quota).
Delibere precedenti: M.R.S.T. 29 ottobre 1985.
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.313 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di un terzo dei costi ammessi pari a lire 11.262 milioni;
1.313 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di un terzo dei costi ammessi pari a lire 11.262 milioni,
(il progetto risulta così finanziato per i 2/3).

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

6) *Fiat auto S.p.a.* - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Vetture ad alta efficienza, (ultima quota).
Delibere precedenti: C.I.P.I. 22 dicembre 1982, M.R.S.T. 28 aprile 1983, M.R.S.T. 27 marzo 1985.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
3.455 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 30% del 15% dei costi ammessi, pari a lire 76.760 milioni;
4.606 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% del 15% dei costi ammessi, pari a lire 76.760 milioni.

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

7) *Fiat auto S.p.a.* - Torino; *Fiat veicoli industriali S.p.a.* - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Sistemi innovativi nella tecnologia dell'industria veicolistica (4ª quota).
Delibere precedenti: C.I.P.I. 22 dicembre 1982, M.R.S.T. 28 aprile 1983, M.R.S.T. 27 marzo 1985.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
2.366 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 30% del 10% dei costi ammessi, pari a lire 78.870 milioni;
3.155 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% del 10% dei costi ammessi, pari a lire 78.870 milioni,
(il progetto risulta così finanziato al 70%).

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

8) *Fiat veicoli industriali S.p.a.* - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Sottosistemi con progettazione di avanguardia per veicoli industriali, nuovi motori Diesel e sistema di controllo della combustione (3ª quota).
Delibere precedenti: M.R.S.T. 29 luglio 1983, M.R.S.T. 27 marzo 1985.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.693 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 20% del 15% dei costi ammessi, pari a lire 56.410 milioni;

2.539 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 30% del 15% dei costi ammessi, pari a lire 56.410 milioni,
(il progetto risulta così finanziato all'80%).

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

9) *Fiat veicoli industriali S.p.a.* - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Sottosistemi con progettazione di avanguardia per veicoli industriali: cabine, alleggerimento strutturale, trasmissione (ultima quota).
Delibere precedenti: M.R.S.T. 29 luglio 1983, M.R.S.T. 27 marzo 1985.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 7.490 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% dei 35% dei costi ammessi, pari a lire 42.800 milioni.

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

10) *Honeywell Information Systems Italia S.p.a.* - Caluso (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Sviluppo di un sistema di elaborazione general purpose di piccole dimensioni (2ª quota).
Delibere precedenti: M.R.S.T. 27 marzo 1985.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.037 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% di un terzo dei costi ammessi, pari a 22.779 milioni di lire;

3.037 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% di un terzo dei costi pari a 22.779 milioni di lire,
(il progetto risulta così finanziato per i 2/3).

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

11) *Italtel Sit S.p.a.* (Milano); *G.T.E. telecomunicazioni S.p.a.* - Cassina de' Pecchi (Milano); *Telettra telefonia elettronica e radio S.p.a.* (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.
Oggetto della ricerca: Prodotti di nuova generazione per la commutazione pubblica, in particolare Proteo (ultima quota).
Delibere precedenti: CIPI 12 novembre 1982, M.R.S.T. 17 maggio 1984.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

8.063 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 30% del 20% dei costi ammessi di cui 7.538 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 525 milioni di lire da imputare alla quota Sud.
I costi ammissibili globali sono pari a lire 125.636 milioni al Nord e lire 8.749 milioni al Sud;

16.126 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 60% del 20% dei costi ammessi di cui 15.076 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 1.050 milioni di lire da imputare al Sud.
I costi ammissibili globali sono pari a lire 125.636 milioni al Nord e lire 8.749 milioni al Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sette anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1980.

Condizioni particolari: fidejussione della STET.

12) *Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.; Olivetti accessori S.p.a.; Elea S.p.a.; Eleprint S.p.a.; Motori e apparecchiature elettroniche S.p.a.; Manifattura valle dell'Orco S.p.a.; Olivetti Peripheral Equipment S.p.a.; Olivetti Synthesis S.p.a.; Olivetti Tecnost S.p.a.; Olteco (Olivetti telecomunicazioni) S.p.a.; Tecsinter S.p.a.; Teknecomp S.p.a.* (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Nuovi sviluppi connessi all'automazione dell'ufficio ai sistemi di informatica distribuita, ai sistemi e reti di telematica e all'informatica personale. Prima parte (ultima quota).
Delibere precedenti: CIPI 22 dicembre 1982, M.R.S.T. 28 aprile 1983, M.R.S.T. 27 marzo 1985, M.R.S.T. 5 luglio 1985.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

5.811 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 20% del 12,50% dei costi ammessi, pari a lire 232.429 milioni;

17.432 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 60% del 12,50% dei costi ammessi, pari a lire 232.429 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1981.

13) *Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.; Olivetti accessori S.p.a.; Elea S.p.a.; Eleprint S.p.a.; Motori e apparecchiature elettroniche S.p.a.; Manifattura valle dell'Orco S.p.a.; Olivetti Peripheral Equipment S.p.a.; Olivetti Synthesis S.p.a.; Olivetti Tecnost S.p.a.; Olteco (Olivetti telecomunicazioni) S.p.a.; Tecsinter S.p.a.; Teknecomp S.p.a.* (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Nuovi sviluppi connessi all'automazione dell'ufficio ai sistemi di informatica distribuita, ai sistemi e reti di telematica e all'informatica personale. Seconda parte (terza quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 29 luglio 1983, M.R.S.T. 27 marzo 1985.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

Importo massimo: 26.699 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% del 30% dei costi ammessi, pari a lire 111.247 milioni,
(il progetto risulta così finanziato all'80%).

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1981.

14) *Sasib S.p.a.* - Bologna (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Nuovi sviluppi nella progettazione di macchine automatiche veloci per l'industria del tabacco (2ª quota).
Delibere precedenti: M.R.S.T. 5 luglio 1985.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.533 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% di un terzo dei costi ammessi, pari a lire 11.500 milioni;
1.533 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% di un terzo dei costi ammessi pari a lire 11.500 milioni,
(il progetto risulta così finanziato per i 2/3).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1984.

15) *Sclavo S.p.a.* - Siena (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.
Oggetto della ricerca: Produzione e sperimentazione di interferone, (2ª quota).
Delibere precedenti: M.R.S.T. 29 ottobre 1985.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.400 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% di un terzo dei costi ammessi di cui 2.280 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 120 milioni di lire da imputare alla quota Sud.
I costi ammissibili globali sono pari a lire 17.100 milioni al Nord e lire 900 milioni alla quota Sud;
2.400 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% di un terzo dei costi ammessi di cui 2.280 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 120 milioni di lire da imputare alla quota Sud.
I costi ammissibili globali sono pari a lire 17.100 milioni al Nord e lire 900 milioni al Sud,
(il progetto risulta così finanziato per i 2/3).

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1982.

16) *S.G.S. - Microelettronica S.p.a.* - Catania (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Circuiti integrati Mos Lsi-Vlsi, circuiti integrati analogici e analogico-digitali, componenti discreti e circuiti integrati di potenza in tecnologia Vdmos (2ª quota).
Delibere precedenti: M.R.S.T. 5 luglio 1985.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

27.015 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% del 30% dei costi ammessi pari a lire 225.131 milioni;
27.015 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% del 30% dei costi ammessi pari a lire 225.131 milioni,
(il progetto risulta così finanziato per il 40%).

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° febbraio 1983.

Condizioni particolari: fidejussione della STET Società finanziaria telefonica per azioni in Torino.

17) *Telettra telefonia elettronica e radio S.p.a.* - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Sistemi di trasmissione numerica su cavo, fibra ottica e ponti radio, per l'avvio della rete integrata digitale - IDN (ultima quota).
Delibere precedenti: M.R.S.T. 27 marzo 1985.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

8.438 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% di due terzi dei costi ammessi pari a lire 31.643 milioni;

8.438 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% di due terzi dei costi ammessi pari a lire 31.643 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sette anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° agosto 1981.

18) *Zanussi elettrodomestici S.p.a.* - Pordenone (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Elettronica negli elettrodomestici (2ª quota).
Delibere precedenti: M.R.S.T. 5 luglio 1985, M.R.S.T. 19 dicembre 1985.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.076 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di un terzo dei costi ammessi pari a lire 17.800 milioni;
2.076 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di un terzo dei costi ammessi pari a lire 17.800 milioni,
(il progetto risulta così finanziato per i 2/3).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1984.

Condizioni particolari: fidejussione della «Industrie Zanussi - S.p.a.» Pordenone.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità per ciascuno indicate:

1) *Consorzio Consat* - Milano; *Siae microelettronica S.p.a.* - Milano; *Autophon italiana S.p.a.* - Roma; *Telettra telefonia elettronica e radio S.p.a.* - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Sistema radio isofrequenziale ad accesso multiplo per fonia e dati (SIAMFD).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.003 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
2.003 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° agosto 1981.

2) *DEA - Digital Electronic Automation S.p.a.* - Moncalieri (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Celle di lavorazione automatiche.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.656 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
3.656 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1983.

Condizioni particolari: fidejussione della «STET - Società finanziaria telefonica per azioni», Torino.

3) *GTE telecomunicazioni S.p.a.* - Cassina de' Pecchi (Milano); *Telettra telefonia elettronica e radio S.p.a.* - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Ponti radio numerici di nuova concezione per reti integrate.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

6.057 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% di un terzo dei costi ammessi pari a lire 45.434 milioni;
6.057 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% di un terzo dei costi ammessi pari a lire 45.434 milioni.

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1982.

Il detto intervento è subordinato all'approvazione della commissione della CEE.

4) *I.S.F. S.p.a.* - Trezzano sul Naviglio (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Farmaci per la prevenzione e la terapia dei disordini conoscitivi dell'anziano.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.458 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di un terzo dei costi ammessi pari a lire 12.500 milioni;
1.458 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di un terzo dei costi ammessi pari a lire 12.500 milioni.

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1985.

Condizioni particolari: fidejussione della Smith Kline Beckman Intercredit B.V. di Rotterdam.

5) *Mapimpianti S.p.a.* - Galliera Veneta (Padova) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Impianti e tecniche originali di produzione di paste alimentari ad alto grado di servizio.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
Importo massimo: 3.923 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° agosto 1984.

6) *Siva S.p.a.* - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Pasta per carta con il processo chemitermomeccanico.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

828 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
828 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

Condizioni particolari: fidejussione ENCC - Ente nazionale per la cellulosa e per la carta - Roma.

7) *Tecnofarmaci S.p.a.* - Pomezia (Roma) - *Inverni della Beffa - S.p.a.* - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.
Oggetto della ricerca: Ricerca e sviluppo di antocianidine a potenziale attività vasoprotettiva e citoprotettiva.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.844 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi di cui 1.377 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 467 milioni di lire da imputare alla quota Sud;
1.844 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 1.377 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 467 milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1984.

8) *Tecnomare - Società per lo sviluppo delle tecnologie marine S.p.a.* - Venezia (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Ricerca per lo sviluppo di sistemi atti a garantire la operatività di mezzi sottomarini controllati e alimentati via cavo ombelicale in alta profondità.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.496 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
1.496 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 14 gennaio 1985.

Condizioni particolari: fidejussione sussidiaria di uno o più (e in questo caso, anche pro-quota) soci industriali da rilasciarsi entro la data di conclusione della ricerca.

9) *Tecnomare - Società per lo sviluppo delle tecnologie marine S.p.a.* - Venezia (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Ricerca per lo sviluppo di una monotorre flessibile per produzione di olio/gas da campi marginali in acque molto profonde.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
798 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
798 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1985.

Condizioni particolari: fidejussione sussidiaria di uno o più (e in questo caso, anche pro-quota) soci industriali da rilasciarsi entro la data di conclusione della ricerca.

10) *Zanussi grandi impianti S.p.a.* - Pordenone (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Ottimizzazione di attrezzature per il freddo destinate a collettività.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo:
525 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e nove mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1983.

Condizioni particolari: fidejussione della industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone.

11) *Zetronic S.p.a.* - Padova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.
Oggetto della ricerca: Nuovi connettori e commutatori per l'elettronica.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.168 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

2.168 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1985.

Condizioni particolari: aumento del capitale mediante versamento in contanti per un importo non inferiore a L. mld. 2, da effettuarsi prima della stipulazione del contratto.

Copie della presente delibera saranno trasmesse al Ministero del tesoro - D.G.T., alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano; la delibera stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 gennaio 1986

Il Ministro: GRANELLI

86A0958

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 53/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive dispsizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 che detta le nuove direttive concernenti la metodologia di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti CIP n. 8/1983, n. 29/1983, n. 20/1984;

Visto l'esito dell'esame dell'istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1985;

Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero della sanità secondo cui la disposizione adottata in precedenza dal CIP sull'adeguamento dei prezzi delle scorte dei medicinali risponde all'esigenza di non determinare difficoltà di reperimento dei farmaci sul mercato;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 20 dicembre 1984;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari all'8% mediante:

1) l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984;

2) aggiornamento del costo della manodopera in L. 18.100/h;

3) aumento del riconoscimento del costo dei materiali di confezionamento limitato al 10%, in attesa del completamento delle indagini necessarie per il puntuale aggiornamento dei costi dei singoli materiali.

B) Entro il mese di luglio 1985, con il progredire delle rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo, verrà effettuata una verifica sulla dinamica dei vari fattori di costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei prezzi nel rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione nei limiti indicati dal Governo.

C) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione « CIP n. 53/1984 » da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

E) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C* con le stesse modalità di cui al precedente punto *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmene o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

F) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B*, *C* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

ALLEGATO *B*-4
(Nuove registrazioni)

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Amobronc - Ist. Chim. In.		
os gtt 1 fl 50 ml	25776/016	4.735
scir. est. 200 ml	25776/028	7.030
iniett. aeros. 10 f 15 mg 2 ml	25776/030	4.710
bb os grat. 30 bust. 15 mg	25776/042	6.000
os gtt 1 fl 100 ml	25776/055	7.750

	Numero di registrazione	Prezzo
Betalactam - Bergamon		
im 1 fl 1 g + 1 f solv.	25858/010	18.215
im 1 fl 2 g + 1 f solv.	25858/022	33.960
im 1 fl pv 2 g	25858/046	32.175
Biotrixina - Biotrading		
8 cps 500 mg	25798/012	24.435
grat. os sosp. 100 ml	25798/024	30.600
Cefazone - Firma		
im 1 fl 1 g + 1 f 3 ml	25845/013	16.960
im 1 fl 500 mg + 1 f 2 ml	25845/025	9.390
iv 1 fl pv 2 g	25845/037	29.975
iv 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	25845/049	16.510
Dermaval - Firma		
crema 0.1% 30 g	25804/016	8.665
pom. 0.1% 30 g	25804/028	8.665
ung. 0.1% 30 g	25804/030	8.665
Ecorex - Tosi		
pv derm. 1% 30 g	25950/015	4.510
crema derm. 1% 30 g	25950/027	4.960
crema vag. 30 g + appl.	25950/039	5.105
crema vag. 78 g + appl.	25950/041	10.540
latte derm. 1% 30 ml	25950/054	4.735
soluz. derm. 1% 30 ml	25950/066	4.685
15 ovuli 50 mg	25950/078	10.800
6 ovuli vag. 150 mg	25950/080	11.280
Eldisine - Lilly		
iv 1 fl liof. 5 mg + 1 fl	25289/012	184.440
Faretrizin - Lafare		
8 cps 500 mg.	25789/013	24.435
grat. os sosp. 100 ml 5%	25789/025	30.625
Flogofen - Dott. Forment		
ad scir. 200 ml	25761/014	8.020
30 conf. 300 mg	25761/026	10.990
Fosforal - Sis.Ter		
cpr orosolubili 1 g	25843/018	29.050
Insulina novo HM - Novo Farmac		
actrapid 10 ml 400 u	25807/013	12.315
monotard 10 ml 400 u	25807/025	12.440
Kefazon - Esseti		
'500' 1 fl + 1 f 2 ml	25795/016	8.875
'1000' 1 fl + 1 f 4 ml	25795/028	15.775
'vena 1' 1 fl + 1 f 10 ml	25795/030	15.605
'vena 2' 1 fl + 1 f 10 ml	25795/042	28.945
Perocef - Pulitzer		
'1000' im 1 fl pv + 1 f 3 ml	25780/014	16.305
'2000' iv 1 fl pv + 1 f 20 ml	25780/026	29.040
Proctocort - Schering		
crema 40 g	25864/012	6.605
10 supp.	25864/024	3.795
Scleramin - Ibirn		
50 cps	25828/017	26.145
Starcef - Firma		
im 1 fl 250 mg + 1 f	25859/012	8.380
im 1 fl 500 mg + 1 f	25859/024	14.545
im 1 fl 1 g + 1 f	25859/036	26.825
iv 1 fl 1 g + 1 f	25859/048	25.915
iv 1 fl 2 g	25859/051	47.865
Sucralfin - Inverni Beff		
os grat. 30 bust. 1 g	25822/014	12.605
Ticoflex - Aandersen		
ad 10 supp.	25769/011	11.095
30 cpr	25769/023	15.000

ALLEGATO *B*-4

(Modifiche di specialità già registrate)

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Afloben - Esseti		
vag. grat. 10 bust. 9 g	21251/020	5.475
lavanda vag. 10 fl 10 ml	21251/032	6.275
lavanda vag. 5 fl 140 ml	21251/044	8.225
collu. 120 ml	21251/057	2.165
gel 50 g	21251/069	3.480
dentifricio 120 g	21251/071	2.740
Antiflog - Firma		
'20' 10 supp. 20 mg	25069/030	8.820
Aperdan - Tiber		
crema vag. 40 g + 10 appl.	18565/059	3.665
Fevital - SPA		
simplex os 10 fl 10 ml	18227/025	14.440
Ilitia - Biologici It		
20 cps 300 mg	6202/042	2.785
Imodium - Janssen		
os sosp. 150 ml	23673/054	4.860
Menpovax - Sclavo		
A+C 1 dose	24489/039	7.780
A+C siringa 1 dose	24489/041	8.685
Surgamyl - Roussel M.		
10 supp. 300 mg	25195/037	8.500
os grat. 30 bust. 200 mg	25195/049	14.800

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Amicel - S.A.R.M.		
6 ovuli 150 mg	24919/058	12.995
Eutirox - Bracco		
'50' 50 cpr 50 mcg	24402/036	4.000
Fluiden - Lafare		
scir. 0,8% 140 ml	24310/118	8.465
Idustatin soluzione - Isnardi		
40% fl 5 g	23705/054	52.500
Medrol - Upjohn		
20 cpr 16 mg	14159/040	6.895
Meprofen - Agips		
30 cps 100 mg	23655/032	8.210
10 supp. 100 mg	23655/044	4.270
10 supp. 200 mg	22655/057	6.315
Motilium - Janssen		
'20' 30 cpr 20 mg	24953/135	18.225
'20' gtt os 30 ml 20 mg/ml	24953/150	17.565
Pericel - Lirca		
'500' 20 cpr	21287/040	11.205
Peridon - Italchimici		
'20' 30 cpr 20 mg	24309/092	18.225
'20' gtt os 30 ml 20 mg/ml	24309/116	17.565
Rovamicina - Farm. Erba		
12 cpr 3000000 ui	12322/020	9.370
Surgamyl - Roussel M.		
os grat. 30 bust. 300 mg	25195/052	19.500
Trigger - Polifarma		
'300' 10 cpr	25098/043	37.650
'300' 20 cpr	25098/056	73.410
Venogamma Polivalente - Ismunit		
iv 1 fl 5000 mg	25261/049	400.405

MODIFICHE COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Complesso B antitossico - Sit	—	—
25 cps	8898/049	2.125
scir. 100 ml	8898/052	1.960
im 6 f 1 ml	8898/064	2.015
Etiltox - Candioli		
30 cpr 200 mg	10681/029	2.895
Laevolac - Boehr. Bioch.		
scir. 90 ml	22711/042	3.750
scir. 180 ml	22711/055	5.745
scir. 370 ml	22711/067	9.705
Rossocorten - Caber		
'100' im 10 f liof. + 10 f	20384/020	9.735

MODIFICHE ECCIPIENTI

Polioral - Sclavo		
trival. os 1 dose	20297/026	2.175

MODIFICHE FORMA FARMACEUTICA

Ketartrium - Essetì		
gel 2,5% 50 g	24494/080	4.665

MODIFICHE MISTE

Afloben - Essetì		
30 cps 50 mg	21251/018	2.890
Aperdan - Tiber		
10 ovuli vag. 15 mg + appl.	18565/046	3.190
Ferrosprint - Poli		
os 10 fl 40 mg 7 ml	20300/024	14.170

NUOVE CONFEZIONI

Topamiro - Bracco		
'300' 1 fl 100 ml	24425/100	314.520
'370' 1 fl 100 ml	24425/112	387.105
Velamox - Zambeletti		
bb os grat. 50 g 2,5 g/100 ml	23097/126	3.930
Venalisin - Agips		
30 cps 400 mg	22277/026	5.675
50 cps 400 mg	22277/038	8.205

ALLEGATO C-6
(Nuove registrazioni)

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Elanpress - Recordati		
30 cps 250 mg	25461/017	6.970
30 cps 350 mg	25461/029	8.565
Haimaplex - Aima		
1 fl 200 u + 1 fl	25841/014	54.240
1 fl 500 u + 1 fl	25841/026	127.025
1 fl 800 u + 1 fl	25841/038	199.320
Impromen Fiale - Janssen		
6 f 1 ml	26127/011	5.810
Movens - Inverni Beff		
30 cps 50 mg	25876/018	6.560
30 cps 100 mg	25876/020	10.230
Nefadol - Zilliken		
20 cpr 30 mg	25545/017	5.230
im iv 6 f 1 ml	25545/029	3.430
Rubeaten Berna - Berna		
1 fl liof. + 1 f 0,5 ml	25590/011	8.990
1 fl liof. + 1 sir. 0,5 ml	25590/023	9.165
Sanasma - Serpero	—	—
iv 6 f 0,09 mg/1 ml	25603/010	3.410
iv 10 f 0,09 mg/1 ml	25603/022	4.105
20 cpr 20 mg	25603/034	4.265
30 cpr 20 mg	25603/046	5.635
Sparcort - Boehr. Ingel.		
crema 30 g	25134/014	4.825
ung 30 g	25134/026	4.825

ALLEGATO C-6
(Modifiche di specialità già registrate)

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Locoidon C - Brocades		
pom. 30 g	23325/069	3.455
crema 30 g	23325/071	3.455
Mucosolvan - De Angeli		
ad os grat. 30 bust. 30 mg	24428/106	13.005

SERIE

Fattore umano antiemof - Isi		
fl 500 u + fl	23554/037	292.560
Mucosolvan - De Angeli		
bb os grat. 30 bust. 15 mg	24428/118	8.930

NUOVE CONFEZIONI

Desamix Antimicotico - Savoma		
crema derm. 30 g	24652/048	2.915
loz derm. 30 ml	24652/051	2.635
12 tav. vag. 100 mg	24652/063	6.190
Poliplacen - Farmigea		
12 ovuli vag. 10 g	9129/038	8.095
Tagamet - Skf		
'400' 50 bust 400 mg	23572/148	61.570

MODIFICHE FORMA FARMACEUTICA

Tiase - Mediolanum		
os grat. eff. 20 bust. 5 g	24028/058	8.910

MODIFICHE

Hepasil - Edmond Pharm		
40 cpr 15 mg	17369/024	2.275

86A0917

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE l'11 febbraio 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	626
Gasolio agricoltura	»	416
Petrolio agricoltura	»	405
Gasolio pesca e piccola marina	»	381
Petrolio pesca e piccola marina	»	371

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	B	C	D	E
Gasolio	L./lt	553	556	559	562	565
Petrolio (*)	»	592	595	598	601	604
Olio comb.le fluido	L./kg	373	376	379	382	385

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A1068

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 28 gennaio 1986, n. 1.

Norme per l'importazione del bestiame bovino da riproduzione delle razze Bruna e Pezzata Rossa originario dai Paesi terzi del continente europeo.

Agli assessorati per l'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

e p. c.:

Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette
Alle direzioni delle circoscrizioni doganali
Ai compartimenti doganali
Al Ministero del commercio con l'estero - Gabinetto
Al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari
Al Consiglio superiore dell'agricoltura
Alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli
Alla Associazione italiana allevatori
Alla Associazione nazionale allevatori bovini razza Bruna
Alla Associazione nazionale e allevatori bovini razza Pezzata Rossa Friulana

Con la circolare n. 8 prot. n. 12867 del 25 ottobre 1985, sono state apportate, relativamente ai requisiti dei bovini di razza Bruna e Pezzata Rossa di origine europea ammessi all'importazione, variazioni dalle norme contenute nella circolare n. 29, prot. n. 33446 del 13 luglio 1959 allo scopo di adeguarle alle esigenze del miglioramento degli allevamenti e della produzione zootecnica nazionale.

Con la medesima circolare n. 8, sono state inoltre previste alcune norme transitorie per l'importazione dei bovini da riproduzione di razza pura originari dall'Austria e dalla Svizzera.

Ciò premesso, al fine di una maggiore armonizzazione delle norme transitorie applicabili alle importazioni dai citati Paesi terzi le norme transitorie medesime, di cui al punto 2 dell'allegato della circolare n. 8, relative alla valutazione genetica del padre dei soggetti femminili, sono così modificate:

«Fino a quando non verrà verificata l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con quelli applicati in Italia, si considera non negativo l'indice genetico del padre un indice genetico da 0 a + per la quantità di latte. Possono essere ammesse all'importazione dall'Austria, femmine i cui padri non siano stati valutati geneticamente, e dalla Svizzera, femmine i cui padri sono sottoposti a prove della discendenza, purché la madre del padre abbia i requisiti minimi produttivi previsti dal Libro genealogico vacche avanzato».

Il Ministro. PANDOLFI

86A0959

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di vice direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione delle donne ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento e le retribuzioni al personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente i miglioramenti economici al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sulla equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche;

Vista la lagge 30 giugno 1972, n. 748, relativa alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, registrato alla corte dei conti il 24 gennaio 1975, registro n. 2, foglio n. 117, con quale, sentito il parere del consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto - legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483, concernente la modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente i miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, concernente miglioramenti al personale dei Ministeri;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 742, che ha eliminato la richiesta e l'accertamento del requisito della buona condotta per l'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, relativa ai provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1985, con il quale — in attuazione della normativa contenuta nella citata legge n. 444/1985 — è stato bandito un concorso per esami a venti posti di consigliere di servizio sociale in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale nell'Amministrazione penitenziaria;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze degli istituti penitenziari, l'Amministrazione ritiene di conferire, mediante pubblico concorso, ai funzionari amministrativi degli Istituti di prevenzione e di pena, per le unità riferite alle regioni di seguito indicate, i rimanenti undici posti, dei trentuno stabiliti per la carriera direttiva, nella tabella *B*, allegata alla citata legge n. 444/1985;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a undici posti di vice direttore in prova, livello settimo, nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per le unità relative alle circoscrizioni territoriali di seguito indicate:

Regioni		
Piemonte	posti	2
Liguria	»	1
Lombardia	»	3
Veneto	»	2
Friuli-Venezia Giulia	»	1
Emilia-Romagna	»	1
Calabria	»	1
Totale	posti	11

Dei predetti posti due sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Le nomine dei vincitori e le immissioni in servizio degli idonei avverranno secondo le modalità stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 444/1985.

Il personale assunto sarà destinato a prestare servizio per almeno cinque anni nell'ambito delle regioni indicate dal bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente; sono ammessi anche, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1951, n. 62, gli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie, la cui nomina è limitata ad un posto;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

f) essere in regola con le norme concernenti il servizio militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetti di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono o siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, in via Induno n. 4, nei giorni 25 e 26 giugno 1986, alle ore 8.

Esse avranno per oggetto:

1) diritto e procedura penale;

2) diritto amministrativo;

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) diritto civile, con particolare riguardo ai diritti delle persone e delle obbligazioni;

2) ordinamento degli Istituti di prevenzione e di pena;

3) nozioni di criminologia;

4) legislazione relativa ai tribunali per i minorenni e alla prevenzione della delinquenza minorile;

5) nozioni di psicologia generale e di psicologia e di psicopatologia dell'età evolutiva;

6) nozioni di legislazione sociale del lavoro con riferimento alla igiene e alla sicurezza sul lavoro;

7) nozioni di contabilità di Stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità carceraria;

8) statistica, con particolare riguardo alle statistiche penitenziarie.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 444/1985 il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà formata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Ultimate le prove del concorso, i vincitori sono nominati immediatamente vice direttori in prova, livello settimo, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ed assunti in servizio nell'ordine della graduatoria nel limite dei posti disponibili.

I medesimi dovranno produrre subito, e comunque entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, da inviarsi al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a)*, o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento; nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale dovrà essere presentato il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato del territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e deve contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, n. 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attualmente risultanti dell'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1933, n. 704 (anche se negativa) circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovverto certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 7;

4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

I nuovi assunti in servizio saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvede con aperture di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dalla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in servizio, non possa aver corso la nomina per i motivi indicati negli articoli precedenti, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 14

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Via Silvestri - ROMA

(Dati da redigersi a macchina o in stampatello)

.... (1)
(cognome e nome)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a .... (provincia di ....), in via .... n. ... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti di vice direttore in prova, livello settimo, nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perché (2) ....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: .... conseguito presso .... nell'anno ....

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di................ oppure .... (3);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) ....;

e) eventuali condanne penali riportate (5) ....

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando ed è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a ....
(città) .... (provincia) ....
via .... n. .... (c.a.p.) ....
numero telefonico ....

Data, ...

Firma (7)

....
(la firma deve essere autenticata)

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono far seguire, al proprio, anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

86A0791

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Diario delle prove scritte dei concorsi speciali per esami, a tre e quattro posti di primo dirigente tecnico

Le prove scritte dei concorsi, per esami, a tre e quattro posti di primo dirigente tecnico dell'azienda di Stato per i servizi telefonici (posti disponibili rispettivamente al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984), il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, si svolgeranno in Roma, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Europa, 190, secondo il seguente calendario:

Concorso a tre posti di primo dirigente tecnico dell'A.S.S.T.:

prima prova scritta: 4 marzo 1986, alle ore 8,30 antimeridiane;
seconda prova scritta: 5 marzo 1986, alle ore 8,30 antimeridiane.

Concorso a quattro posti di primo dirigente tecnico dell'A.S.S.T.:

prima prova scritta: 6 marzo 1986, alle ore 8,30 antimeridiane;
seconda prova scritta: 7 marzo 1986, alle ore 8,30 antimeridiane.

86A0770

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, e per trasferimento, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

due posti di operatore professionale coordinatore - capo tecnico di laboratorio;
ventinove posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;
dodici posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;
tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di centro trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi in Padova.

86A0977

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

due operatori tecnici addetti alla cucina;
un perito industriale elettrotecnico;
cinquantaquattro operatori professionali prima categoria collaboratori (infermieri professionali);
cinque operatori professionali prima categoria collaboratore (ostetriche);
un farmacista dirigente - ruolo farmacisti;
un aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia-neurofisiopatologia - area funzionale di medicina;
un direttore amministrativo capo servizio 11 - ruolo amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - U.O affari generali e legali dell'U.S.L. in Empoli.

86A0974

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 33

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 17 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale in Romano di Lombardia (Bergamo).

86A0939

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia maxillo-facciale presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 47.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia maxillo-facciale del presidio ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Mantova.

86A0978

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso gli istituti clinici di perfezionamento di Milano dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso gli istituti clinici di perfezionamento di Milano, dell'unità sanitaria locale n. 75/1, a:

sette posti di biologo collaboratore (di cui uno per il centro trasfusionale ed uno per il servizio di medicina preventiva dei lavoratori);
un posto di chimico collaboratore;
un posto di assistente tecnico (perito industriale elettrotecnico);
sei posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo sala);
un posto di operatore professionale dirigente (capo servizi sanitari ausiliari) per la sede di via Bignami;
centotrentuno posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (ostetrica);
quattordici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigilatrice d'infanzia);
cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di radiologia);
quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di laboratorio) per il centro trasfusionale;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (ortottista);
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (audiometrista e ortofonista);
un posto di operatore tecnico coordinatore (capo servizi operai cucina e mensa) per la sede di via Bignami;
un posto di operatore tecnico (centralinista) per la sede di via Bignami;

un posto di operatore tecnico (officina ortopedica) per la sede di via Bignami;
un posto di operatore tecnico (idraulico) per la sede di via Bignami;
due posti di operatore tecnico (elettricista);
cinque posti di operatore tecnico (fuochista) di cui due per la sede di via Bignami;
quattro posti di operatore tecnico (cucina e mensa).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale del presidio ospedaliero in Milano.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per chiamata diretta, a diciassette posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 78.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso pubblico, per chiamata diretta, presso l'unità sanitaria locale n. 78, a diciassette posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Vigevano (Pavia).

86A0985

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di operatore tecnico coordinatore presso l'ospedale dermatologico «S. Lazzaro» dell'unità sanitaria locale n. 1/23.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico coordinatore presso l'ospedale dermatologico «S. Lazzaro» dell'unità sanitaria locale n. 1/23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazione rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

86A0963

REGIONE LAZIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente medico in formazione - area funzionale chirurgica, presso l'unità sanitaria locale FR/4.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico in formazione - area funzionale chirurgica, presso l'unità sanitaria locale FR/4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazione rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Frosinone.

86A0962

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al comunicato riguardante la revoca della registrazione di specialità medicinali
(Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1985)

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto ministeriale n. 7882/R datato 19 luglio 1985, con il quale è stata revocata, tra l'altro, su rinuncia della ditta Dr. L. Zambeletti S.p.a., codice fiscale n. 00772120150, con sede e domicilio fiscale in Baranzate (Milano), via Zambeletti, la specialità medicinale denominata «Raunova», comunicato pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pagina 8, in corrispondenza del numero d'ordine 22, dove è scritto: *«codici 016135016 e 016125028»*, leggasi: *«numero di registrazione 15726»*.

86A1067

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento *straordinario* «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221